

Verbale di assegnazione commessa

Data: 28/01/2025

Oggetto: Affidamento lavori/servizi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E GRIGIE E PRONTA DISPONIBILITA' PERSONALE E MEZZI PER IL SERVIZIO NEVE PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DI RIMINI, RAVENNA E FAENZA.

Committente **GEMMO SPA**

Cooperativa/e assegnataria/e

AREA RAVENNA/FAENZA

1. SAN VITALE
2. COMIL
3. ZEROCERCHIO

AREA RIMINI

1. COOP134
2. NEW HORIZON
3. LA FRATERNITA'
4. LA CLOROFILLA

Servizi svolti

AREA RAVENNA/FAENZA

Coop. 1 accordi tra coop.ve
Coop. 2 accordi tra coop.ve
Coop. 3 accordi tra coop.ve

AREA RIMINI

Coop. 1 accordi tra coop.ve
Coop. 2 accordi tra coop.ve
Coop. 3 accordi tra coop.ve
Coop. 4 accordi tra coop.ve

Importo: **250.000,00 + IVA DI LEGGE**

Durata 02/01/2025 - 31/07/2027

Lo scrivente C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo, con la presente affida il servizio suddetto alla/e Cooperativa/e Sociale/i sopra indicata/e per le seguenti motivazioni:

Organismo che delibera l'assegnazione:

- Coordinamento operativo
- Consiglio di Amministrazione

Se è barrata l'opzione Coordinamento operativo sotto viene descritto l'iter.

Se è barrata l'opzione Consiglio di Amministrazione si rimanda al verbale di CdA

Iter di valutazione.

La commessa di lavoro è stata affidata alla cooperativa/e sopraindicata/e in quanto:

CSR SUBAPPALTATORE DI GEMMO SPA AGGIUDICATARIA DELLA GARA BANDITA DALL'AUSL DELLA ROMAGNA.

Possesso dei criteri per l'assegnazione della commessa.

Criterio	Presente	Non Presente
Relazioni con il cliente	X	
Territorialità	X	
Competenza	X	
Capacità tecnica	X	

La/e Cooperativa/e esecutrice/i, all'atto dell'assegnazione, assume oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della Committenza o di terzi a norma di Legge mallevandone espressamente il Consorzio.

La/e Cooperativa/e esecutrice/i si impegna altresì a rispettare scrupolosamente tutto quanto previsto dal Regolamento interno del Consorzio Sociale Romagnolo in vigore.

Il Consorzio Sociale Romagnolo ha anche l'obiettivo di armonizzare e rendere maggiormente efficace la gestione delle commesse di lavoro delle cooperative socie ed in particolare:

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori/ servizi sarà pagato alle Cooperative affidatarie dopo essere stato effettivamente riscosso dal Consorzio secondo le condizioni del Contratto e dietro presentazione di regolare fattura. In caso di mancato pagamento da parte della Committenza nulla sarà dovuto dal Consorzio alle Cooperative. Il Consorzio dovrà essere sollevato da ogni onere derivante da inadempienze relative a ritardato o mancato pagamento da parte del Committente. Le spese che le Cooperative ritengano opportuno sostenere al fine di risolvere in via stragiudiziale e/o giudiziale ogni vertenza al fine di addivenire al legittimo pagamento di quanto loro dovuto, comprese le spese per consulenze di esperti e legali dalle stesse nominati, sono interamente a carico delle Cooperative. Il

Consorzio si impegna a rappresentare validamente, in sede processuale, le Cooperative affidatarie, conferendo il mandato al legale da queste ultime incaricato, con spese integralmente a carico delle Cooperative. Nel caso di affidamento del servizio da parte del Consorzio ad una pluralità di Cooperative esecutrici le decisioni in ordine alle azioni da intraprendere in caso di tardivo e/o omesso pagamento dovranno essere assunte congiuntamente da queste ultime e i costi relativi alle azioni che hanno deciso di adottare dovranno essere sostenuti in proporzione alla percentuale di servizio a ciascuna affidato/gestito. Il Consorzio non interviene nelle azioni da intraprendere né partecipa in alcun modo nelle relative spese e nei costi da sostenere.

2. La Cooperativa assegnataria, per l'esecuzione delle opere assegnatele sarà pienamente autonoma, nel rispetto comunque d'ogni disposizione e d'ogni condizione prevista dal contratto assunto dal Consorzio, salvo il diritto di controllo del medesimo;
3. L'assegnataria eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione, apportando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le opere, le attività e le prestazioni ad essa assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando i termini d'esecuzione, ogni modalità senza alcuna esclusione;
4. Connessa alla realizzazione delle opere ad essa assegnate dal Consorzio la cooperativa assegnataria, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dal Consorzio stesso, sia nei confronti del committente che di terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli Art. 1667, 1669 c.c. si obbliga a manlevare il Consorzio qualora esso sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del committente e/o di terzi. In particolare la cooperativa affidataria ha l'onere di verificare l'applicazione delle corrette normative fiscali, civilistiche e quanto altro necessario allo svolgimento della commessa di lavoro, con particolare riferimento ad aliquote ridotte in materia di imposta sul valore aggiunto, pertanto eventuali sanzioni, spese legali o altre spese che il Consorzio dovesse sostenere per la non corretta applicazione della normativa saranno addebitate alla/e cooperativa/e affidataria/e. Resta comunque fermo il diritto del Consorzio a richiedere la documentazione di supporto relativamente all'applicazione di norme con titolo agevolativo.

La/e Cooperativa/e esecutrice/i dichiara/no:

- a) di aver provveduto:
 - ▲ all' esame del contratto/incarico/appalto e di tutte le condizioni ivi previste;
 - ▲ alla presa visione ed all'esame degli eventuali elaborati ed allegati tecnici;
 - ▲ all'eventuale sopralluogo sui luoghi interessati dalle esecuzioni del contratto;
 - ▲ all'analisi di fattibilità economica;
- b) di avere piena e completa disponibilità di mezzi, risorse e personale per procedere all'esecuzione della commessa a regola d'arte e nei tempi previsti;
- c) che il carico di lavoro attualmente gravante sulla propria impresa non pregiudica l'assunzione della commessa in oggetto;
- d) che nei suoi confronti e in quelli degli amministratori non risultano sussistere cause di legge ostative all'esecuzione dei lavori;
- e) di aver formulato un'offerta congrua per l'esecuzione della commessa (dove applicabile);
- f) di possedere le autorizzazioni, le iscrizioni e i requisiti di legge necessari all'esecuzione della commessa;
- g) di garantire idonea copertura assicurativa con primaria Compagnia a copertura dei

rischi derivanti dall'esecuzione della commessa e di fornire tempestivamente copia della Polizza al Consorzio Sociale Romagnolo;

- h) di nominare un Referente di Commessa che coordini e gestisca le attività previste nell'ambito della commessa stessa e funga da interfaccia nelle relazioni con il CSR e con il committente e di comunicare il nominativo al CSR tempestivamente;
- i) di stabilire e far rispettare efficaci procedure operative e gestionali per assicurare la corretta gestione della commessa;
- j) di definire un piano di controllo formalizzato sui processi operativi dandone evidenza dell'applicazione al CSR;
- k) di essere disponibile a fornire tempestivamente al CSR, eventuale ulteriore documentazione necessaria per la Commessa oggetto del presente incarico
- l) di assicurare piena collaborazione e disponibilità al Consorzio per le attività di verifica e controllo sulla gestione ed erogazione dei servizi relativi alla Commessa assegnata, impegnandosi a risolvere eventuali carenze, consentendo l'accesso a personale di CSR o a suoi delegati;
- m) di possedere tutti i requisiti di idoneità previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi e di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- n) in materia di privacy, qualora nell'adempimento degli oneri contrattuali debba trattare dati assoggettati al Regolamento UE 2016/679, si impegna ad adempiere integralmente a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

La/e Cooperativa/e sociale/i si impegna/no ad assumere tutti gli oneri contrattuali nascenti dall'accettazione del servizio e a riconoscere al Consorzio un contributo pari al 2% sull'importo delle opere aggiudicate.

Data, 28/01/2025

C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo
Cooperativa Sociale s.r.l.
Via Presidente dell'CSR
Tel: 0541 771373 - Fax 0541 793251
e-mail: info@consorziosocialeromagnolo.it
C.F. / P.IVA 02 475 340 408

Per accettazione

AREA RAVENNA / FAENZA

Il Presidente della Cooperativa 1 _____ SAN VITALE
(timbro e firma)

Il Presidente della Cooperativa 2 _____ COMIL
(timbro e firma)

COM. I. L.
COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. S.
P.zza Sordani
460034 MARRATE (FI)
C.F. e P.IVA 02 475 340 408

Il Presidente della Cooperativa 3 _____ ZEROCERCHIO
(timbro e firma)

Mod 05

Data 04-09-14

AREA RIMINI

Il Presidente della Cooperativa 1 _____ COOP134
(timbro e firma)

Il Presidente della Cooperativa 2 _____ NEW HORIZON
(timbro e firma)

Il Presidente della Cooperativa 3 _____ LA FRATERNITA'
(timbro e firma)

Il Presidente della Cooperativa 4 _____ LA CLOROFILLA
(timbro e firma)

DD2025025


Contratto: C2025025
 Cliente: GEMMO SPA

Cooperative Coinvolte:

AREA RAVENNA / FAENZA: SAN VITALE, COMIL, ZEROCERCHIO

AREA RIMINI: COOP134, NEW HORIZON, LA FRATERNITA', LA CLOROFILLA

Durata: 02/01/2025 – 31/07/2027

Documento	Data Consegna	Dato da	Consegnato a	Firma per ricevuta
C2025025	28/01/2025	CSR	SAN VITALE	
AA2025025	28/01/2025	CSR	SAN VITALE	
C2025025	28/01/2025	CSR	COMIL	
AA2025025	28/01/2025	CSR	COMIL	
C2025025	28/01/2025	CSR	ZEROCERCHIO	
AA2025025	28/01/2025	CSR	ZEROCERCHIO	
C2025025	28/01/2025	CSR	COOP134	
AA2025025	28/01/2025	CSR	COOP134	
C2025025	28/01/2025	CSR	NEW HORIZON	
AA2025025	28/01/2025	CSR	NEW HORIZON	
C2025025	28/01/2025	CSR	LA FRATERNITA'	
AA2025025	28/01/2025	CSR	LA FRATERNITA'	
C2025025	28/01/2025	CSR	LA CLOROFILLA	
AA2025025	28/01/2025	CSR	LA CLOROFILLA	

C 2025025
02.01.25 - 31.07.27
S. VITALE, 6 MIL, ZEPERCHINO (RA/FA)
COST 134,
NEW IT.
LA FRATELLI
C/O PO RINA (RN)

Spett.le
C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO
Cooperativa Sociale a r.l.
Via Caduti di Marzabotto, 40
47922 - Rimini (RN)

Contratto n.: 25-OAP00001 del 02.01.2025

Pag 1/18

Commessa: D5.1654

Oggetto: Servizio di Manutenzione straordinaria delle Aree Verdi e Grigie e pronta disponibilità personale e mezzi per il servizio neve presso le strutture sanitarie di Rimini, Ravenna e Faenza.

Gemmo spa - Società Unipersonale

Head Office

ARCUGNANO (VI) Viale dell'Industria, 2
Tel. 0444 959595 r.a. - Fax 0444 961551
Cap. Soc. € 25.000.000.= i.v.
Registro Imprese di Vicenza
Cod. Fisc. e Part. IVA 03214610242
R.E.A. N. 307.427
e-mail: gemmo@gemmo.com



Offices

MILANO: Polo Tecnologico
Via Carlo Moreschi, 3
Tel. 02 29061970 - Fax 02 29062019
NAPOLI: Viale della Costituzione, isola G1
Tel. 081 7879120/1 - Fax 081 7879125
MESSINA: Viale Regina Margherita, 61
Tel. 090 362368 - Fax 090 53561

CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Tra l'impresa Gemmo S.p.A. con sede legale in 36057 Arcugnano (Vicenza), Viale dell'Industria n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA 03214610242, d'ora in poi denominata Impresa o Gemmo spa

e

l'impresa C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in 47922 Rimini, via Caduti di Marzabotto, 40, Codice Fiscale e Partita IVA 02475340408, d'ora in poi denominata Società Affidataria, specificando che, trattandosi di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, la suddetta opera per il tramite delle proprie consorziate, più precisamente:

- per l'ambito di Ravenna:

SAN VITALE Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Ravenna, Via Faentina 106, P.IVA 01345860397;

COM.I.L. Coop. Sociale ONLUS, con sede legale in Marradi (FI), Piazza Scalelle 8, P.IVA 04577900485;

ZEROCERCHIO Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Lugo (RA), Corso Mazzini, 41, P.IVA 01012750392;

- per l'ambito di Rimini:

COOP134 Cooperativa Sociale, con sede legale in Rimini, Via Portogallo 2, P.IVA 01958530402;

NEW HORIZON Soc. Coop. Soc. ONLUS, con sede legale in Rimini, Via Portogallo 2, P.IVA 02374950406;

LA FRATERNITA' SOC. COOP. SOCIALE A R.L., con sede a Rimini in via Valverde n. 10/B, P.I. 02202680407

LA CLOROFILLA Società Cooperativa Sociale, con sede legale in 47853 Coriano (RN), Via cella, 15 A/B

congiuntamente e per brevità denominate le Parti,

premesso che:

a) Il presente contratto è costituito dai seguenti articoli:

- Art. 1 Valore delle premesse;
- Art. 2 Oggetto del Contratto;
- Art. 3 Importo del Contratto;
- Art. 4 Esecuzione del servizio;
- Art. 5 Varianti;
- Art. 6 Valutazione performance & S.I.A. (Service Level Agreement);
- Art. 7 Oneri a carico della Società affidataria;
- Art. 8 Gestione degli aspetti ambientali - Oneri a carico della Società affidataria;
- Art. 9 Oneri a carico dell'Impresa;
- Art. 10 Responsabilità per infortuni e danni;
- Art. 11 Osservanza delle norme e disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul servizio;
- Art. 12 Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro;
- Art. 13 Cronoprogramma del servizio – Durata del servizio;
- Art. 14 Sospensione del servizio;
- Art. 15 Penali;
- Art. 16 Contabilizzazione del servizio;
- Art. 17 Fatturazione e modalità di pagamento;
- Art. 18 Trattenute di garanzia;
- Art. 19 Verifica di conformità /collaudo e garanzia di buona esecuzione del servizio;
- Art. 20 Polizza fideiussoria iniziale – Polizza fideiussoria per svincolo ritenute a garanzia;
- Art. 21 Invariabilità dei prezzi;
- Art. 22 Divieto di subaffidamento, di cessione dei crediti e di cessione di contratto;
- Art. 23 Risoluzione di diritto del contratto;

- Art. 24 Risoluzione del contratto per colpa della Società affidataria;
- Art. 25 Recesso dal contratto;
- Art. 26 Obbligo del rilascio del luogo dell'attività oggetto del presente contratto;
- Art. 27 Rapporti tra Impresa e Società affidataria – Patto di non concorrenza;
- Art. 28 Controversie;
- Art. 29 Allegati;
- Art. 30 Legge Applicabile;
- Art. 31 Forza Maggiore;
- Art. 32 Spese di registrazione;
- Art. 33 Accettazione del Contratto;
- Art. 34 Privacy;
- Art. 35 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- Art. 36 Adesione ai requisiti dello standard SA800
- Art. 37 – Riservatezza delle informazioni e dei dati aziendali;
- Art. 38 Condizione sospensiva.

b) ove usati nel presente Contratto i seguenti termini avranno il significato qui di seguito precisato:

“COMMITTENTE”: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna;

“IMPRESA”: Gemmo S.p.A. con sede in Arcugnano (Vicenza), Viale dell'Industria n. 2; in qualità di mandataria nel RTI con Aec Costruzioni Srl (mandante);

“DIREZIONE SERVIZIO”: la persona o le persone nominate dalla Committente preposta alla Direzione Servizio.

“SOCIETÀ AFFIDATARIA”: C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in 47922 Rimini, via Caduti di Marzabotto, 40, Codice Fiscale e Partita IVA 02475340408;

“PROGRAMMA DEL SERVIZIO”: attività/strumento per la pianificazione e la programmazione nel tempo del servizio e di tutti i lavori necessari ad evadere correttamente l'oggetto del contratto, concordata tra l'Impresa e la Società Affidataria, con i vincoli essenziali per lo sviluppo del servizio stesso.

- c) Il RTI costituito tra l'impresa Gemmo Spa (mandataria) e Aec Costruzioni srl (mandante) in forza del contratto di appalto stipulato in data 17/05/2018 assumeva per conto della Committente l'affidamento del "Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna";
- d) l'Impresa è giunta nella determinazione di affidare alla Società affidataria, sulla base dell'offerta tecnica Prot. n. 376BIS/2023 e successive trattative, l'esecuzione del "Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi e Grigie e pronta disponibilità personale e mezzi per il servizio neve presso le strutture sanitarie di Rimini, Ravenna e Faenza";
- e) la Società Affidataria è in possesso delle seguenti iscrizioni:
 - C.C.I.A.A. della ROMAGNA, FORLÌ'-CESENA e RIMINI, R.E.A. n. RN - 264760; ed è intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
 - I.N.P.S. di RIMINI, con sede in Rimini (RN), Via Macanno n. 25, posiz. 3210575544;
 - I.N.A.I.L. di RIMINI, con sede in Rimini (RN), Via Melozzo da Forlì n. 1/D, posiz.13164860;
- f) la Società Affidataria è in possesso di risorse economiche, capacità tecniche, macchinari ed attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sostenendo, a proprio rischio e spese, la gestione e l'organizzazione della mano d'opera e dei mezzi richiesti per il compimento del servizio;
- g) la Società Affidataria sarà il solo responsabile dell'organizzazione del servizio, dei macchinari, della mano d'opera e della contabilità del servizio definito dal presente contratto, restando l'Impresa esclusa da ogni onere relativo ai servizi assegnati in subappalto;

- h) la Società Affidataria dichiara di avere presa cognizione diretta delle condizioni generali e speciali nei luoghi in cui le prestazioni dovranno essere effettuate ed, in particolare, delle vie di accesso, delle condizioni ambientali, delle modalità esecutive, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti il servizio oggetto del presente contratto, anche sotto il profilo della sicurezza del servizio ed, in genere, di tutte le circostanze che possono, direttamente ed indirettamente, avere influenza sullo svolgimento del servizio e sui relativi costi;
- i) la Società Affidataria dichiara di avere attentamente esaminato gli elaborati consegnati dall'Impresa in sede di trattativa al fine di dare le opere oggetto del contratto in ottemperanza a tutta la normativa vigente comunque applicabile, nonché finite a regola d'arte ed atte alla funzione da assolvere;
- j) la Società Affidataria dichiara di avere tenuto debitamente conto, nella determinazione dei prezzi successivamente indicati, delle circostanze di cui sopra, anche se non specificatamente richiamate, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione o riserva presente o futura;
- k) la Società Affidataria dichiara di aver verificato il Capitolato Speciale di Appalto, il Progetto Esecutivo del servizio, Il Piano di Sicurezza e le norme contrattuali del contratto principale che pertanto sono da intendersi perfettamente conosciute;
- l) l'efficacia del presente contratto è subordinata all'intervento dell'autorizzazione da parte della Committente Ausl Romagna, comportando il diniego di autorizzazione la risoluzione di diritto del contratto, senza diritto alcuno, per entrambi i contraenti al risarcimento di qualsiasi danno;
- m) L'Impresa dichiara che le condizioni economiche del presente contratto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 118, comma 4, D.lgs. n. 163/2006

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa affida alla Società Affidataria, che accetta, il "Servizio di Manutenzione straordinaria delle Aree Verdi e Grigie e pronta disponibilità personale e mezzi per il servizio neve presso le strutture sanitarie di Rimini, Ravenna e Faenza", alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti richiamati al successivo Art. 29 del presente contratto, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del contratto, anche se non materialmente allegati, in quanto la Società Affidataria dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li riconosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il servizio viene affidato all'importo presunto di € 250.000,00 (euro duecento cinquanta mila/00) di cui € 6.250,00 (euro seimila duecento cinquanta/00) relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (rif. art. 26, comma 5 D.lgs. n. 81/2008); con regime IVA ai sensi di legge.

L'importo del presente contratto, quale plafond presunto, non impegnativo per Gemmo Spa, per il servizio manutenzione straordinaria delle Aree Verdi e Grigie e pronta disponibilità personale e mezzi per il servizio neve presso le strutture sanitarie di Rimini, Ravenna e Faenza, che saranno compensate con un ribasso del 15% sull'Elenco Prezzi Unitari, cap. "A21.OPERE DEL GIARDINIERE"; per le attività non comprese nel cap. "A21.OPERE DEL GIARDINIERE", si fa riferimento ai prezziari indicati dal Listino Assoverde all'ultima revisione, con ribasso del 15%.

Il costo orario del personale impiegato nel servizio neve, nonché il costo delle macchine operatrici, saranno compensati attingendo dai plafond disponibili, sulla base delle seguenti tariffe:

- Operaio per spalatura neve e spargimento sale: euro/ora 27,00;
- Operaio in orario notturno (dalle 22 alle 6) e/ o festivo: euro/ora 31,50;
- Nolo di minipala fino a 19 cv: euro/ora 55,50;
- Nolo di minipala fino a 32 cv: euro/ora 66,50;
- Nolo di minipala fino a 68 cv: euro/ora 71,00;
- Nolo di trattore 4 ruote motrici fino a 100 cv: euro/ora 104,00;
- Nolo di turbina spazzaneve da 10 a 15 cv: euro/ora 52,00;
- Nolo di carrello spargisale (esclusi mezzi di traino): euro/ora 40,00

Il servizio neve dovrà essere svolto in conformità al Disciplinare Tecnico e all'allegato C schede di periodicità.

L'importo del presente contratto fisso ed invariabile, e non soggetto ad alcun adeguamento, si intende comprensivo di tutte le prestazioni necessarie e gli oneri di qualsiasi natura e consistenza, anche se non previste o espressamente menzionate,

necessarie per dare finite a regola d'arte le opere oggetto del presente contratto. Le Parti convengono, altresì, che è esclusa l'applicazione dell'Art. 1467/1458 e 1664 CC. 1° e 2° comma. c.c.

Art. 4 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni riguardanti il servizio di manutenzione dovranno essere eseguite a regola d'arte, nel rispetto del presente contratto ed in osservanza delle disposizioni contenute nei documenti contrattuali e delle disposizioni impartite dalla ns. Direzione di Cantiere. La Società Affidataria sarà pienamente responsabile del servizio eseguito e dovrà provvedere, a sue spese, all'immediato ripristino del servizio di manutenzione non eseguito secondo le prescrizioni contrattuali. La Società Affidataria, comunque, s'impegna a sottostare, senza che ciò dia titolo a compensi e indennità di sorta, alla disciplina dei tempi di lavoro e di cantiere dell'Impresa, ad adeguarsi al ritmo dei lavori con i quali il proprio servizio è connesso e di provvedere a propria cura e spese a quanto necessario, come attrezzature e mezzi d'opera, materiali d'uso e consumo, per l'esecuzione del servizio di manutenzione affidatole.

Nell'eventualità di controversie o ambiguità di una o più clausole del presente contratto, verrà applicato il seguente ordine di priorità:

- 1) Presente contratto; 2) Allegati.

La priorità fra i suddetti documenti, per eventuali discordanze fra gli stessi, è stabilita dall'ordine della loro elencazione sopraindicata e comunque, nel caso di discrepanze, verranno interpretate nel senso più favorevole all'Impresa.

Art. 5 - VARIANTI

Tutte le modifiche e/o aggiunte al servizio di manutenzione non previste del presente contratto potranno essere eseguite solo dopo emissione di regolare supplemento di contratto da parte dell'Ufficio Acquisti e Approvvigionamenti della Gemmo S.p.A.

In mancanza di tale documento (regolarizzazione) non verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.

Art. 6 – VALUTAZIONE PERFORMANCE & S.L.A. (Service Level Agreement)

Le prestazioni della Società Affidataria verranno valutate dall'Impresa in rapporto alla natura dell'attività in base alle Performance/Acettazione dei seguenti "S.L.A.":

1. Rispetto dei tempi di pulizia delle aree, continuità del servizio e monitoraggio del patrimonio verde;
2. Valutazione del servizio da parte del Committente, (la percezione del servizio da parte del cliente, in qualunque delle forme che intenderà adottare per valutarlo sarà per l'Impresa elemento rilevante ai fini della valutazione delle prestazioni fornite dalla Società Affidataria).

La società affidataria dovrà garantire il monitoraggio delle aree e prestare adeguata cura alle stesse, dedicando a tale servizio il necessario personale abilitato ed adeguatamente formato.

E' obbligo dell'Assuntore prestare assistenza tecnica fornendo i mezzi e i supporti indispensabili perché siano eseguite le attività oggetto del contratto.

Art. 7 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA

Nell'importo indicato nel presente contratto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalla perfetta esecuzione delle prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto come da allegati (vedasi articolo 29 del presente contratto):

La Società Affidataria dovrà in particolare provvedere a quanto di seguito descritto:

- a) Mantenere del tutto riservate le informazioni sui luoghi, sulle persone nonché sulle procedure di lavoro dell'Impresa e della Committente delle quali la Società Affidataria può venire in possesso nel corso dello svolgimento delle prestazioni.
- b) Utilizzo di strumenti, attrezzi e mezzi d'opera conformi alle norme di sicurezza;
- c) Sostenere i costi relativi al personale legati all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati, alle diarie di trasferta e ai compensi di qualsiasi genere e natura.
- d) Utilizzare pezzi di ricambio della marca e del tipo originali del pezzo sostituito o del tipo consigliato dalle case costruttrici e comunque di livello adeguato alle opere cui si riferiscono e alle originarie modalità di impiego. Nell'impossibilità di reperire ricambi della marca e del tipo originali o quelli suggeriti dalla casa costruttrice, i nuovi materiali – di qualità equivalente – dovranno essere preventivamente approvati dalla Committente.

- e) Fornire in tempo l'elenco del personale incaricato delle attività di manutenzione e aggiornare tempestivamente detto elenco in caso di variazioni.
 - f) Mettere a disposizione dei propri lavoratori e far utilizzare agli stessi tutti i mezzi di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni da svolgere.
 - g) Segnalare tempestivamente la necessità di eseguire interventi per riparazioni o di adeguamento a norma di legge.
 - h) Eseguire interventi rispettando le limitazioni di orario, di accesso al cantiere e di transito stabilite dalla Committente.
 - i) Comunicare tempestivamente all'Impresa ogni modifica degli assetti proprietari, della propria struttura e dei suoi rappresentanti.
 - j) Organizzazione dei tecnici specializzati, dei materiali e dei mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di svolgere tutte le attività previste nel servizio di manutenzione in modo efficiente ed in ottemperanza alle pattuizioni stabilite.
- L'Impresa si riserva la facoltà di far allontanare dal cantiere il personale che non fosse di proprio gradimento, sempre che sussistano motivi validi ed accertati.
- k) Direzione, sorveglianza e controllo del servizio oggetto, del servizio di manutenzione in modo continuativo da parte di un responsabile della Società Affidataria, abilitato a rappresentarlo a tutti gli effetti, sia per questioni inerenti al buon andamento del servizio, sia per problemi penali in caso di infortuni. Egli sarà tenuto a fornire al Responsabile di commessa tutti i documenti relativi il rapporto di lavoro oltre al relativo elenco nominativo giornaliero e tutti i documenti necessari per l'ottenimento dei permessi per accedere nel luogo dove dovrà essere svolto il servizio.
 - l) Predisposizione ed osservanza di tutte le misure antinfortunistiche previste dalle norme vigenti in materia, in particolare tutto il personale che opererà all'interno del luogo di svolgimento delle attività dovrà essere dotato dei Dispositivi di protezione individuali e di apposita tessera di riconoscimento (ex art. 36-bis, comma 3, decreto-legge n° 223/2006 aggiornato dalla legge di conversione n° 248/2006).
 - m) Osservanza delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori dell'Impresa e dalla Direzione dei Lavori della Committente.
 - n) Oneri derivanti dall'eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature in seguito ad eventi di forza maggiore o per qualsiasi altro motivo.
 - o) Qualora l'Impresa lo richieda, la società affidataria dovrà effettuare la registrazione sul sistema informativo degli interventi di manutenzione programmata o a richiesta, alla conclusione dell'intervento, la quale sarà verificata in contraddittorio con il Responsabile di Commessa dell'Impresa.
 - p) Tutti gli oneri e magisteri, anche non espressamente richiamati, che risulteranno necessari per il corretto espletamento del servizio di manutenzione come richiesto dalla Committente, in accordo alle prescrizioni dei documenti di contratto e delle disposizioni della Direzione dell'Impresa.

Art. 8 – GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI - ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA

A) La gestione dei rifiuti derivanti dalle attività subappaltate in conformità e nel rispetto della legislazione vigente per quanto riguarda il deposito temporaneo, l'identificazione e la movimentazione.

In generale è necessario:

- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- identificare, qualora necessario, anche mezzo analisi da parte di un laboratorio autorizzato, la tipologia di rifiuto prodotto con identificazione codice CER;
- predisporre contenitori idonei ed identificarli mediante CER e descrizione del rifiuto;
- predisporre depositi temporanei idonei alla tipologia dei rifiuti (es.:se i rifiuti sono pericolosi debbono essere coperti);
- conferire i rifiuti a trasportatori e smaltitori autorizzati;
- compilare il registro di Carico e Scarico rifiuti e predisporre i Formulari di identificazione dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente;
- trasmettere, alla Camera di Commercio della Provincia competente, la dichiarazione annuale MUD "Modello Unico di Dichiarazione", entro il 30 aprile di ogni anno (ad eccezione di eventuali deroghe).

Per tutti i rifiuti gestiti deve essere fornita all'impresa fotocopia della quarta copia del formulario rifiuto.

B) Per l'utilizzo delle sostanze/preparati pericolosi è responsabilità del subappaltatore:

- richiedere al fornitore, all'atto dell'acquisto, le schede di sicurezza del prodotto, come previsto dai regolamenti REACH e CLP e successivi aggiornamenti;
 - conservare, rendere disponibili e avere copia aggiornata delle schede di sicurezza;
 - raccogliere tutte le informazioni necessarie per la movimentazione, lo stoccaggio e l'uso del prodotto in sicurezza per l'uomo e l'ambiente;
 - conservare i prodotti /sostanze in contenitori riportanti l'etichettatura sulla base di quanto prescritto dalla normativa vigente;
 - formare il personale sulle corrette modalità di gestione di tali sostanze e alla gestione di eventuali emergenze.
- C)** L'aumento del traffico sulle strade urbane, dovute alla presenza di mezzi di cantiere, comporta generalmente rischi legati alle emissioni di inquinanti, al sollevamento di polveri e al verificarsi di incidenti.

Al fine di evitare il sollevamento delle polveri i mezzi di cantiere devono:

- Viaggiare a velocità ridotta
- Sui luoghi di lavoro, sostare solo il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico ed essere sistemato in maniera tale da non recare intralcio alle lavorazioni o al passaggio di altri veicoli;
- Essere spenti in modo tale da ridurre le emissioni dei gas di scarico.

D) Per ridurre al minimo l'impatto visivo, l'impresa deve:

- mantenere ordine e pulizia quotidiana dell'area cantiere;
- mantenere gli accessi al cantiere puliti e liberi da ostacoli;
- depositare i materiali solo nelle aree destinate a tal fine;
- destinare un'area al carico/scarico dei materiali e stazionamento dei mezzi.

Art. 9 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Restano a carico dell'Impresa i seguenti oneri:

- a) Mettere a disposizione della Società Affidataria, qualora tempestivamente richieste e nell'ambito del luogo dove si svolgono le attività oggetto del presente contratto, le utenze (energia elettrica, acqua);
- b) Richiesta di autorizzazione al subappalto e permesso di accesso ai luoghi dove si svolgono le attività oggetto del presente contratto.
- c) Richieste di autorizzazioni ad abbattimenti e potature presenti su suolo pubblico e conseguenti autorizzazioni all'occupazione dello stesso

Art. 10 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

La Società affidataria dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di servizio in cui le proprie maestranze saranno chiamate a prestare la loro opera e, conseguentemente, esonera l'Impresa da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio sul servizio le maestranze dovessero subire.

La Società affidataria si assume inoltre ogni responsabilità per i danni che, per colpa o causa propria o delle proprie maestranze, dovessero derivare a terzi, ivi compreso il personale dell'Impresa.

A maggior garanzia degli obblighi sopra citati, la Società Affidataria, alla stipula del presente contratto, dovrà sottoscrivere e consegnare copia di apposita polizza assicurativa RCO e RCT in relazione ai servizi affidatigli, con primario istituto assicurativo aderente all'accordo A.N.I.A. o dovrà consegnare copia all'Impresa di analoga polizza in corso di validità, con massimali aventi importo minimo di € 2.000.000 (euro due milioni/00).

Tale polizza dovrà prevedere la copertura anche dei rischi di risarcimento al personale dipendente per gli infortuni sul servizio per l'eventualità di sussistenza di responsabilità a carico del datore di servizio e dei propri dipendenti e, quindi, per l'eventualità di rivalsa da parte degli aventi diritto.

Art. 11 – OSSERVANZA DELLE NORME E DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL SERVIZIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di servizio, l'Impresa, provvede a fornire alla Società Affidataria, prima dell'inizio di qualsiasi prestazione – mediante appositi incontri e sopralluoghi preliminari, nonché mediante consegna di apposita documentazione – dettagliate ed esaurienti informazioni in merito a:

- natura dei servizi da svolgere / dei servizi da erogare;
- ubicazione dei servizi e delimitazione delle aree interessate;

- tipologia, caratteristiche, criticità, modalità di funzionamento, possibili interferenze, aspetti antinfortunistici degli impianti, delle installazioni e delle attrezzature presenti nell'ambiente di servizio in cui operare;
- rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operare;
- misure di prevenzione, protezione e per la gestione di emergenze (incendio, evacuazione, etc.) adottate;
- possibili interferenze e conseguenti azioni di coordinamento e cooperazione adottate e/o previste.

In particolare, le suddette informazioni sono fornite mettendo a disposizione della Società Affidataria tutti i documenti appositamente elaborati in quanto previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di servizio di volta in volta applicabile, tra cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 o il Documento unico di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare (o ridurre al minimo) i rischi da interferenze (D.u.V.R.i.), di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.

Fermi restando tutti gli altri obblighi di cui agli altri articoli del presente contratto, la Società Affidataria dichiara di aver compreso e, quindi, di accettare i contenuti delle informazioni e dei documenti sopraccitati, impegnandosi all'osservanza e all'attuazione di tutte le disposizioni/prescrizioni in essi contenute.

La Società Affidataria si impegna, altresì, al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e salute dei propri dipendenti e, in particolare, dichiara di impegnarsi a:

- utilizzare attrezzi, utensili e macchine rispondenti ai requisiti generali di sicurezza;
- realizzare a regola d'arte le opere provvisorie eventualmente di sua competenza, rispettando in particolare le norme tecniche specifiche applicabili (es. ponteggi);
- disporre/usare solo mezzi meccanici semoventi dotati dei requisiti di affidabilità e sicurezza necessari, tenendo conto dell'impiego cui sono destinati. Anche gli eventuali accessori montati e/o usati devono rispondere agli stessi requisiti di affidabilità e sicurezza ed essere in buono stato e perfettamente funzionanti;
- non costituire, all'interno degli spazi dati in uso per l'affidamento, depositi di carburanti e/o di altri prodotti infiammabili, che, comunque, può detenere in appositi contenitori (es. metallici e a chiusura ermetica) e nelle quantità strettamente necessarie alle esigenze operative;
- fornire ai propri lavoratori i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari ed idonei per la loro protezione contro i rischi specifici della loro attività lavorativa, informando i lavoratori stessi sui rischi ambientali e addestrandoli e formandoli sull'uso dei D.P.I. di loro interesse. Si impegna, inoltre, a dotarli dei D.P.I. idonei a proteggerli contro i rischi specifici dell'ambiente di servizio nei quali essi sono chiamati a prestare la loro opera. Si impegna, inoltre, a vigilare affinché i D.P.I. vengano correttamente impiegati quando necessario e ad esigerne l'impiego nelle aree ad alto rischio dove l'uso è tassativo;
- segnalare per iscritto all' Impresa, tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati nei servizi affidati o, in generale, ogni evento dannoso per l'uomo e per l'ambiente, avvenuto nei luoghi di servizio, precisandone le cause;
- comunicare, prima dell'inizio dei servizi, i nominativi dei propri referenti operativi e per la sicurezza;
- partecipare attivamente alle attività di sicurezza di interesse e di competenza che l'Impresa può promuovere, anche al di là del rispetto delle prescrizioni minime delle norme di legge;
- non usare reti di servizio, se non allacciandosi ai punti concessi. Le apparecchiature derivate devono essere tali, o dotate di protezioni tali, da non perturbare, neppure in caso di loro malfunzionamento, le normali condizioni di esercizio della rete. Gli impianti elettrici, in particolare, devono essere conformi alla normativa vigente e a tutte le norme tecniche applicabili;
- operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di servizio, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti presenti;
- a far sì che il personale occupato nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento sia munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- a far sì che il personale occupato nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento sia accuratamente selezionato e adeguatamente edotto a rispettare la normativa in materia di sicurezza, salute ed igiene nel servizio, indossando un abbigliamento di servizio adeguato.
- essere pienamente responsabile delle misure di tutela generale per tutte le attività di propria competenza, ovvero di quelle relative a:

- mantenimento del cantiere, ovvero delle aree e dei locali affidati in condizioni ordinate, senza comprometterne le condizioni di sicurezza e di salubrità;
- scelta della migliore ubicazione dei posti di servizio, tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- condizioni di movimentazione dei materiali;
- manutenzione e controllo preventivo e periodico di impianti, attrezzature e dispositivi utilizzati, al fine di eliminare difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- delimitazione e allestimento delle zone di intervento, stoccaggio e deposito dei materiali, con particolare riferimento alle materie/sostanze pericolose;
- adeguamento, in funzione dell'evoluzione dei servizi, della durata dei vari tipi e della varie fasi di servizio;
- cooperazione e coordinamento con altre imprese contemporaneamente presenti, anche ai fini della vigilanza per prevenire, eliminare o ridurre le interferenze e le sovrapposizioni e, in generale, per gestire le interazioni con le altre attività che avvengono all'interno o in prossimità dell'area di intervento.

La Società Affidataria dichiara – mediante apposita autocertificazione – la propria idoneità tecnico-professionale relativamente ai servizi / servizi affidati e si impegna a fornire al Committente, preventivamente all'inizio di qualsiasi intervento, tutte le relative attestazioni comprovanti la stessa, con le modalità previste dall'art. 26, comma 1, lett. a) e/o dall'art. 90, comma 9 del D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, dall'Allegato XVII dello stesso, anche in funzione delle specifiche circostanze ricorrenti ed applicabili. (ALLEGATO 1 – Idoneità tecnico-professionale).

In particolare, prima di qualsiasi intervento, la Società Affidataria deve:

- A) comunicare per iscritto il nome del proprio Responsabile / Preposto alla Sicurezza di riferimento per il servizio / servizi affidati (es. Responsabile di Commessa);
- B) presentare (e, successivamente, tenere costantemente aggiornato) un proprio Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) / Piano operativo di sicurezza (P.O.S.), che tenga conto dei servizi di propria competenza e descriva le misure di prevenzione e protezione individuate al fine di garantire la sicurezza e la salute negli ambienti di servizio. I contenuti del Documento di valutazione dei rischi / Piano operativo di sicurezza devono essere conformi al D.Lgs. n° 81/2008 (artt. 17, 28 e 89) e al D.Lgs. n° 163/2006 (art. 131), riferendosi, nei casi applicabili, alla normativa specifica per i cantieri temporanei e mobili. (ALLEGATO 2 – Contenuti minimi del D.V.R. / P.O.S. predisposto dalla Società affidataria).

In caso di accertamento del mancato rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di servizio da parte della Società Affidataria, l'Impresa può disporre l'immediata sospensione dei servizi e, in caso di grave inosservanza, la risoluzione del presente contratto.

Art. 12 - ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

- a) La Società Affidataria è tenuta a:
 - applicare al proprio personale il trattamento normativo e retributivo stabilito dai Contratti Collettivi nazionali e territoriali di servizio e dagli accordi integrativi locali in vigore per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto;
 - attestare l'avvenuto versamento delle retribuzioni, contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dei servizi in oggetto mediante il rilascio all' Impresa della documentazione valida ed aggiornata in accordo al prospetto allegato "B".
- b) L'inosservanza, anche parziale, degli obblighi previsti al punto a) che del presente articolo, oltre a costituire motivo di risoluzione in danno del presente contratto, rappresentando un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, comporta il diritto dell'Impresa, stante la responsabilità in solido su di essa gravante ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276/03 e dell' art. 35 comma 28 decreto legge n. 223 del 2006, a sospendere automaticamente ai sensi dell'art. 1460 c.c, i pagamenti delle somme a qualunque titolo dovute, fermo e riservato ogni altro diritto ed azione.
- c) L'Impresa avrà la facoltà di richiedere alla Società Affidataria di fornire, nel rispetto delle prescrizioni relative alla privacy, le scritture annotate nel Libro Unico del Lavoro riferite ai lavoratori impegnati nel presente contratto ai fini dei controlli inerenti alla responsabilità solidale.

RAPPORTI FRA SOCIETÀ AFFIDATARIA E SOCIETÀ CON PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE, IN DISTACCO E A PROGETTO

La Società Affidataria si impegna a comunicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività in cantiere, l'utilizzo di personale in regime di "somministrazione" e a consegnare la documentazione di seguito indicata:

a) Lavoratori in "somministrazione" da società interinale

- Copia del contratto stipulato fra società interinale e società utilizzatrice
- Copia del contratto a termine stipulato dalla società interinale con i singoli lavoratori
- Copia del libro matricola della società di servizio interinale
- Certificato DURC della società di servizio interinale, attestante la regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile per il periodo antecedente il contratto e per il periodo finale del contratto
- Dichiarazione dell'impresa utilizzatrice dei lavoratori attestante l'avvenuta formazione/informazione e protocollo sanitario (D.Lgs 81/08), in relazione alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori ed ai rischi specifici del cantiere dove gli stessi vengono effettivamente utilizzati.

b) Lavoratori in "distacco" - Lavoratori a "progetto"

E' fatto espresso divieto alla Società Affidataria di utilizzare lavoratori a distacco e/o a progetto, salvo esplicita approvazione dell'Impresa a seguito della specifica richiesta della Società Affidataria.

La mancata osservanza delle prescrizioni suddette rappresenta un grave inadempimento contrattuale.

Per tale inosservanza il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Impresa al risarcimento dei danni subiti per le eventuali violazioni, da parte della Società Affidataria, delle norme di legge vigenti.

c) Lavoratori con contratto a chiamata

E' fatto espresso divieto alla Società Affidataria di utilizzare lavoratori con contratti a chiamata.

La mancata osservanza delle prescrizioni suddette rappresenta un grave inadempimento contrattuale.

Per tale inosservanza il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Impresa al risarcimento dei danni subiti per le eventuali violazioni, da parte della Società Affidataria, delle norme di legge vigenti.

La Società Affidataria dovrà provvedere direttamente, nel caso di mancato pagamento da parte delle società operanti in cantiere con rapporto diretto con la Società Affidataria, al pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali e Cassa Edile, stipendi e relative competenze.

La Società Affidataria si impegna espressamente a tenere indenne l'Impresa e la Committente da ogni responsabilità amm.va e penale conseguente a violazioni ed illeciti sulle norme vigenti in materia, per l'utilizzo in cantiere, da parte della Società Affidataria, di lavoratori in regime di "somministrazione".

Nel caso di mancata osservanza delle s.d. prescrizioni l'Impresa si riserva il diritto di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni sostenuti per le violazioni alle norme di legge da parte della Società Affidataria.

Art. 13 – CRONOPROGRAMMA DEL SERVIZIO – DURATA DEL SERVIZIO

Il presente contratto avrà validità dal 02 gennaio 2025, e comunque dopo aver ricevuto l'autorizzazione al sub affidamento, fino al 31 luglio 2027. Il servizio nevé dovrà essere attivato nei periodi dal 15 novembre fino al 31 marzo, e dovrà essere esteso in caso di previsioni meteorologiche avverse.

Art. 14 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di sopravvenute esigenze di carattere tecnico, produttivo o in relazione all'esercizio di facoltà proprie della Committente, l'Impresa potrà disporre temporanee sospensioni, con successive riprese, o modifiche nell'eventuale Cronoprogramma del Servizio senza che questo costituisca motivo di richieste, a qualunque titolo, da parte della Società Affidataria ad eccezione del differimento dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per decisione unilaterale della Società Affidataria costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto. Tale sospensione comporterà anche la sospensione dalla maturazione della corrispondente quota canone. La Società Affidataria per nessun motivo, neppure in caso di controversie e neppure in via di eccezione ex art. 1460 c.c., potrà sospendere o rallentare, di propria iniziativa, i lavori. In caso di interruzione definitiva dei lavori, ordinata dal Committente l'impresa sub appaltatrice sarà liquidata con le stesse modalità e tempi che saranno adottati dalla committente nei confronti dell'impresa.

Art. 15 – PENALI

In caso di ritardo, direttamente attribuibile alla Società Affidataria, l'Impresa potrà applicare alla Società Affidataria una penale in base alla gravità del mancato rispetto delle tempistiche, nello specifico:

- di € 200,00 (euro duecento/00), per ogni singola attività di manutenzione programmata in cui siano stati riscontrati ritardi superiori al 20% di ogni periodicità (settimanale/ mensile/trimestrale/semestrale, secondo quanto concordato tra le parti e secondo quanto indicato nell'eventuale Cronoprogramma);

L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

In caso di interruzione anticipata del servizio da parte della Società Affidataria o di suo abbandono del cantiere l'Impresa ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto per inadempimento della Società Affidataria mediante semplice invio di una raccomandata a.r.. A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento della Società Affidataria, l'Impresa ha diritto di pretendere dalla Società Affidataria una penale di risoluzione corrispondente al 10% dell'importo del servizio non ultimati.

La Società Affidataria dichiara e riconosce equa la penale come sopra determinata.

L'applicazione delle penali non pregiudica, comunque, il diritto dell'Impresa a richiedere il risarcimento del maggior danno subito a causa del ritardo, né quello di richiedere la risoluzione del contratto per colpa della Società Affidataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 del Codice civile. Le penali maturate a carico della Società Affidataria per le motivazioni di cui sopra saranno fatturate dall'Impresa alle medesime condizioni commerciali del presente contratto dal mese in cui sia verificata l'applicazione delle stesse. Resta inteso che le penali maturate a carico della Società Affidataria per le motivazioni di cui sopra a discrezione dell'Impresa possono essere oggetto di compensazione con crediti maturati in capo alla Società Affidataria nell'ambito dei rapporti in essere con l'Impresa.

Art. 16 - CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto del presente contratto sarà contabilizzato con cadenza trimestrale posticipata, applicando gli importi indicati all'art 3 del presente contratto, sulla base delle attività svolte nel periodo di riferimento.

Il S.A.L. periodico verrà elaborato previa consegna da parte della Società affidataria della documentazione prevista al precedente art. 12 lettera a) riguardante le retribuzioni di competenza del periodo di riferimento e gli adempimenti contributivi assicurativi e fiscali conseguenti a tali retribuzioni.

Per ogni S.A.L. approvato verrà emesso un Certificato di Pagamento firmato per accettazione da ambo le Parti, da allegare in copia alla fattura corrispondente.

Lo stato finale dei servizi sarà redatto dopo il verbale di consegna delle opere del presente contratto, in base alle misurazioni dei servizi eseguiti e con le stesse modalità degli stati di avanzamento.

Il Certificato di Pagamento Finale verrà emesso dopo il positivo riscontro della Verifica di Conformità del Servizio e dopo la consegna all'Impresa della documentazione prevista al precedente art. 12 lettera a), riguardante le retribuzioni di competenza del mese di riferimento e gli adempimenti contributivi assicurativi e fiscali conseguenti a tali retribuzioni, oltre alla Dichiarazione Liberatoria Transattiva contrattuale.

La Società Affidataria dà atto che l'emissione del Certificato di pagamento non costituisce accettazione, neanche parziale delle lavorazioni. Pertanto, qualsiasi contestazione che l'Impresa dovesse avanzare in merito alle quantità di servizio cui corrisponde il singolo certificato, ovvero in ordine alla corretta realizzazione dei magisteri liquidati, darà diritto all'Impresa stessa di non versare il corrispettivo in acconto alla Società Affidataria sino alla concorrenza del valore della contestazione formulata.

Resta fermo il diritto della Società Affidataria di procedere, anche in corso d'opera, ad azionare un giudizio di accertamento rivolto a far valere la corretta realizzazione delle opere contestate e ad ottenere, in dipendenza di detto accertamento il pagamento di quanto non versato dall'Impresa.

Art. 17 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutte le fatture dovranno essere emesse in data successiva all'autorizzazione al subappalto da parte della Committente e a fronte dei S.A.L. periodici. Esse dovranno essere provviste di:

- Descrizione del servizio/forniture;
- Numero e data del presente contratto;
- Numero di Commessa: D5.1654;

La mancanza, anche di uno solo dei dati sopra riportati, comporta la non messa in pagamento della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Gemmo S.p.A.

Viale dell'Industria n. 2

36057 Arcugnano (Vicenza)

Cod. Fisc. e P.I. 03214610242.

I pagamenti delle fatture autorizzate, saranno effettuati a 90 giorni – fine mese – data fattura a mezzo Bonifico Bancario.

In caso di ritardato pagamento da parte della Committente la Società Affidataria avrà la facoltà di recedere dal contratto in linea con quanto previsto dall'Art 25.

Per i periodi di chiusura per ferie, dal 1° Agosto al 31 Agosto e dal 23 Dicembre al 5 Gennaio, le scadenze del mese saranno posticipate al 15 del mese successivo.

Le parti si impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario (o postale) al conto corrente dedicato del subappaltatore/subcontraente, i cui estremi identificativi siano preventivamente resi noti dal subappaltatore/subcontraente stesso in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n.136/2010Il bonifico dovrà riportare anche gli estremi del cd. CUP (codice unico di progetto) concernente lo specifico appalto.

Il pagamento compiuto in modo difforme da quanto sopra disposto comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché l'obbligo per il subappaltatore/subcontraente di comunicare tale inadempimento, ai sensi della già sopra citata Legge n.136 del 2010, al committente principale (stazione appaltante) ed al prefetto territorialmente competente.

Sulla base di quanto sopra detto:

- provvediamo a fornire il CIG (Codice Identificativo di Gara) n° 7543717832;
- chiediamo di comunicarci quale o quali siano i conti correnti da voi dedicati al fine di poter effettuare le transazioni solo ed esclusivamente in tali conti come indicato dalla normativa in oggetto, ritornandoci compilato il modulo allegato (Modello ex art.3 L.136). Si fa presente che in mancanza di tale comunicazione non risulterà possibile alla scrivente effettuare qualsiasi pagamento.

CODICE FATT. ELETTRONICA: CODICE DESTINATARIO GEMMO SPA SN4CSRI

La Società Sub affidataria si impegna a consegnare entro 5 giorni naturali dall'avvenuto pagamento da parte di Gemmo Spa, le relative fatture debitamente quietanzate (provviste di: dicitura "pagato per quietanza", timbro e firma).

Art. 18 - TRATTENUTE DI GARANZIA

Omissis.

Art. 19 – VERIFICA DI CONFORMITÀ / COLLAUDO E GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le operazioni di verifica di conformità/collaudo in corso di esecuzione saranno affidate ad un tecnico designato della Committente, in collaborazione con l'Impresa, ed eseguite in conformità del DPR 207/2010.

Le verifiche di conformità in corso di esecuzione avranno ad oggetto il regolare svolgimento delle prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto. Le visite di collaudo in corso d'opera saranno volte ad accertare la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione "a richiesta" e la loro rispondenza a quanto previsto nel relativo ordine di intervento e riguarderanno, di norma, gli interventi di maggiore complessità e quelli che comunque il collaudatore riterrà opportuno verificare. Le verifiche dovranno concludersi entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali.

Con l'emissione del certificato definitivo di verifica di conformità/collaudo verrà attestata la regolarità complessiva delle prestazioni contrattuali affidate alla Società Affidataria sotto il profilo tecnico-funzionale e la conformità e il rispetto delle condizioni, termini, e prescrizioni del contratto.

Art. 20 - POLIZZA FIDEIUSSORIA INIZIALE - POLIZZA FIDEIUSSORIA PER SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA

Omissis

Art. 21 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

La Società affidataria accetta espressamente e riconosce che l'importo a canone e le tariffe indicate nel presente contratto sono fissi ed invariabili fino all'ultimazione del servizio, sia per i materiali che per la manodopera, in quanto tengono già conto delle variazioni degli stessi che potranno verificarsi, e pertanto, in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467/1458 e 1664 CC. 1° e 2° comma. c.c..del Codice Civile, non verrà riconosciuta alcuna revisione prezzi.

La Società affidataria dichiara inoltre che l'importo indicato nel presente contratto è comprensivo anche dell'impiego dei mezzi d'opera, forniture, assistenze, per l'espletamento del servizio, anche se non dettagliatamente descritti, devono intendersi completi e finiti a regola d'arte, senza nessun onere o maggiorazione a carico dell'impresa, compreso di spese generali ed utili della Società affidataria.

Art. 22 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO, DI CESSIONE DEI CREDITI E DI CESSIONE DI CONTRATTO

E' fatto espresso divieto alla Società affidataria di cedere o subappaltare, a sua volta, in tutto od in parte, il contratto e/o i servizi oggetto del presente contratto.

Il credito derivante alla Società affidataria dal presente contratto non potrà essere oggetto di cessione totale o parziale a terzi, o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni suddette il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Impresa al risarcimento dei danni subiti per le eventuali violazioni, da parte della Società affidataria, delle norme di legge vigenti.

Art. 23 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Impregiudicate le eventuali ipotesi di risoluzione previste dalla legge e ferme restando le ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente contratto, questo si intende risolto di diritto:

- a) nel caso di revoca, da parte del Committente principale, dell'autorizzazione al subappalto;
- b) nel caso di risoluzione, rescissione o recesso del contratto principale;
- c) nel caso di inadempimento rispetto agli obblighi di cui alla Legge 136/2010;
- d) nel caso sia stato raggiunto l'importo massimo delle penali applicabili.

La Società Affidataria rinuncia fin d'ora alla rivalsa di qualsiasi indennizzo inclusi danni diretti, indiretti e consequenziali e mancato guadagno per i lavori non eseguiti.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA

L'Impresa potrà risolvere il contratto per i seguenti motivi:

- a) a causa di frode e negligenza nell'esecuzione dei servizi da parte della Società affidataria;
- b) a causa di ritardi sul programma del servizio concordato, attribuibili alla Società affidataria e tali da compromettere la buona riuscita dell'opera;
- c) a causa di inadempienza ed inosservanza, da parte della Società affidataria, delle prescrizioni impartite dall'Impresa in materia di condotta dei servizi, contabilità e specifiche tecniche;
- d) a causa di sospensioni dei servizi, da parte della Società affidataria, non autorizzate dall'Impresa;
- e) a causa di inosservanza delle disposizioni contenute all'art. 8 "Gestione degli aspetti ambientali";
- f) a causa di inosservanza delle prescrizioni previste al precedente Art. 11 sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi locali in vigore e di inosservanza delle leggi vigenti in materia per l'utilizzo in cantiere, da parte della Società affidataria, di lavoratori in regime di "somministrazione",
- g) a causa di inosservanza delle disposizioni previste al precedente art. 22 sul "Divieto di Sub affidamento e di cessione dei crediti e di cessione di contratto" e dell'art Sistema, Gestione Ambientale e Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231;
- h) a causa di inosservanza delle disposizioni contenute agli art. 10 e 11 del presente contratto e di quelle contenute nel Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori.
- i) a causa della mancata stipula e consegna da parte del Subappaltatore della polizza fideiussoria richiesta al precedente art. 20 – comma a);

j) a causa di inosservanza delle disposizioni contenute al successivo art. 36 del presente contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo la Società Affidataria avrà diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati, salvo il diritto dell'Impresa a richiedere il completo risarcimento dei danni ed oneri subiti per l'esecuzione del completamento delle opere oggetto del contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza della Società Affidataria.

La Società Affidataria rinuncia fin d'ora alla rivalsa di qualsiasi indennizzo inclusi danni diretti, indiretti e consequenziali e mancato guadagno per i servizi non eseguiti.

La Società Affidataria è obbligata, al momento della risoluzione, all'immediata riconsegna dei servizi e delle opere nello stato in cui si trovano, restando in facoltà dell'Impresa di rilevare, a suo insindacabile giudizio, i materiali, i macchinari e le attrezzature della Società Affidataria presenti in cantiere.

Art. 25 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Impresa ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso di 6 mesi, restando obbligata a liquidare, alla Società Affidataria, i lavori eseguiti fino a quella data, il corrispondente dei materiali eventualmente presenti in cantiere ed i decimi trattenuti a titolo di garanzia.

La Società Affidataria rinuncia fin d'ora alla rivalsa di qualsiasi indennizzo inclusi danni diretti, indiretti e consequenziali e mancato guadagno per i lavori non eseguiti.

Anche la società Affidataria potrà recedere dal contratto, con un preavviso scritto di almeno 6 mesi.

Art. 26 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL LUOGO DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO

Sia nel caso di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell'Impresa ai sensi dei precedenti articoli che in ogni altro caso di controversie tra le parti, la Società affidataria dichiara di rinunciare di avvalersi della tutela possessoria cautelare, di provvedimenti di urgenza o di eccezioni di sua competenza in qualità di detentore (o codetentore) dell'area di esecuzione delle opere oggetto del presente sub affidamento.

Art. 27 - RAPPORTI TRA IMPRESA E SOCIETÀ AFFIDATARIA – PATTO DI NON CONCORRENZA

Tutte le disposizioni riguardanti l'esecuzione dell'attività e la gestione del presente contratto sono riservate al Responsabile di Commessa dell'Impresa.

La Società Affidataria si impegna a non trattenere o utilizzare, anche parzialmente, o a divulgare informazioni relative ai disegni, specifiche e documenti progettuali, che rimangono di esclusiva proprietà dell'Impresa.

E' fatto divieto alla Società Affidataria di prendere contatti diretti, di intraprendere iniziative commerciali con la Committente e/o con le società facenti parte del Gruppo della Committente e di svolgere qualsiasi attività in concorrenza con quelle dell'Impresa, nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto.

L'obbligazione di non concorrenza attiene principalmente, ma non limitatamente, alle attività di cablaggio, fornitura e posa di quadri elettrici ed apparecchiature elettriche di qualsiasi tipo, fornitura e posa di impianti elettrici e speciali, impianti di condizionamento e termoidraulici, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, speciali, termoidraulici e di condizionamento.

In ipotesi di violazione dell'obbligo di non concorrenza la Società Affidataria corrisponderà all'impresa la somma corrispondente al 10% dell'importo del contratto stipulato o dell'importo corrispondente al rapporto svolto, fatto salvo il diritto dell'Impresa al risarcimento del maggior danno.

Art. 28 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza dell'applicazione, adempimento ovvero interpretazione del presente contratto, di qualsiasi natura queste siano, saranno devolute ad un Collegio arbitrale costituito da tre arbitri ai sensi e per gli effetti dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Ognuna delle parti designerà l'arbitro di propria elezione e gli arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio.

Nel caso di mancato accordo sul terzo arbitro provvederà il presidente della C.C.I.A.A. di Vicenza (o, in alternativa, il presidente del Tribunale di Vicenza).

La parte a cui l'istanza di arbitrato sarà rivolta dovrà procedere alla nomina del proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta istanza. In difetto provvederà il Presidente della C.C.I.A.A. di Vicenza (o, in alternativa, il presidente del Tribunale di Vicenza).

Il Collegio deciderà in arbitrato rituale secondo diritto. Sede del Collegio sarà Vicenza.

Il ricorso all'Autorità Giudiziaria è consentito solamente per dare esecuzione alla pronuncia arbitrale e le parti accettano di avvalersi, per qualsiasi questione, della competenza del Foro di Vicenza.

Art. 29 - ALLEGATI

I documenti di seguito indicati, anche se non allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale:

- 1) Vs offerta tecnica Prot. n. 376BIS/2023;
- 2) Allegato "L";
- 3) "Allegato A" al capitolato tecnico "disciplinare tecnico";
- 4) Allegato "B" – Documentazione attestazione della regolarità contributiva;
- 5) Allegato "XVII" - Documentazione Sicurezza;
- 6) Allegato "2" - Contenuti minimi POS;

La priorità fra i suddetti documenti, nel caso di discrepanze, verrà interpretata nel senso più favorevole all'Impresa Gemmo Spa.

Art. 30 - LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è regolato secondo la legge italiana.

Art. 31 – FORZA MAGGIORE

Saranno considerati casi di forza maggiore ogni evento, atto, fatto o circostanza non direttamente imputabili alla Società Affidataria, che non sia stato possibile impedire usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalla stessa Società Affidataria e sia tale da rendere impossibile in modo obiettivo ed assoluto l'adempimento, in tutto o in parte, di alcuna delle proprie obbligazioni scaturenti dal presente Contratto, esclusivamente qualora e nella misura in cui tali eventi, atti, fatti o circostanze (i) siano al di fuori del controllo, diretto o indiretto, della Società Affidataria, (ii) non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalla stessa Società Affidataria e (iii) siano tali che la Società Affidataria non avrebbe potuto ragionevolmente prevederli o prevenirli usando la diligenza richiesta. A titolo esemplificativo, le Parti si danno atto che costituiscono cause di forza maggiore:

- scioperi nazionali e locali generali e di categoria purché non riguardanti solamente una delle Parti;
- guerre od altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
- blocchi, anche di natura finanziaria, o embarghi, anche di natura finanziaria;
- fenomeni naturali avversi di portata eccezionale, compresi fulmini, terremoti, incendi, inondazioni, esondazioni, alluvioni ed eccezionali condizioni climatiche che impediscano l'esecuzione delle Opere e che non siano prevedibili sulla base dei dati meteorologici medi del periodo, meteoriti o eruzioni vulcaniche;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche e/o biologiche;
- nonché sopravvenuti fatti e/o provvedimenti vincolanti della pubblica amministrazione o di autorità giudiziarie non attribuibili al Subappaltatore, modifiche di leggi esistenti e/o introduzione di nuovi leggi e/o regolamenti, che impediscano la realizzazione delle Opere.

La Società Affidataria si impegna a comunicare per iscritto all'Impresa il verificarsi di ogni Causa di Forza Maggiore che abbia un impatto sulle proprie obbligazioni in via immediata, e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla conoscenza della stessa indicando il possibile impatto del verificarsi di tale evento sull'eventuale Cronoprogramma. La Società Affidataria dovrà altresì prontamente comunicare all'Impresa quando tale Causa di Forza Maggiore cessi di esistere.

Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa delle attività, resta comunque inteso che, per l'intera durata della Causa di Forza Maggiore, la Società Affidataria sosterrà i costi di propria competenza. I termini stabiliti nel Contratto e nell'eventuale Cronoprogramma per l'esecuzione delle attività verranno prorogati, previa richiesta scritta da parte del Subappaltatore, di un periodo pari alla durata della Causa di Forza Maggiore.

In ogni caso il Subappaltatore si adopererà, per quanto possibile, al fine di ridurre le conseguenze della Causa di Forza Maggiore e farà tutto quanto in proprio potere per ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità e ridurre l'eventuale danno dell'Impresa.

Resta altresì inteso che l'Impresa potrà recedere dal presente Contratto qualora la Causa di Forza Maggiore si protragga ininterrottamente per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi. In tale evenienza alla Società Affidataria verrà riconosciuta dal Committente esclusivamente la parte di Corrispettivo Contrattuale in relazione alle attività effettivamente rese sino a tale

data, rimanendo espressamente escluso in tale ipotesi il riconoscimento a favore della Società Affidataria del mancato guadagno.

Art. 32 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese dell'eventuale registrazione, anche tardiva, del presente contratto, e tutte quelle annesse e dipendenti, s'intendono ad esclusivo carico della Parte che ne chiederà la registrazione.

Art. 33- ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto dovrà essere ritornato all'Impresa entro dieci giorni, timbrati e firmati in ogni pagina, per accettazione, dal legale rappresentante della Società affidataria; in mancanza, per procedure interne all'impresa, i pagamenti non potranno essere effettuati. L'Impresa non accetterà modifiche anche parziali al testo del presente contratto. Le presenti condizioni di fornitura contengono tutti i termini degli accordi tra le parti e superano ogni altra precedente o diversa intesa anche successiva alla data delle presenti condizioni contrattuali purché non confermate per iscritto dall'Ufficio acquisti dell'Impresa.

Art. 34 - PRIVACY

Informativa in merito al trattamento dei dati personali raccolti nei data base cartacei/informatici dell'Impresa.

I dati, personali e no, anagrafici/fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall'Impresa titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica e telematica per esigenze contrattuali e di legge nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali. Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per invio di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto. Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio verrà valutato di volta in volta dall'Impresa e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del presente contratto. I dati potranno essere comunicati in Italia, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti:

Società di factoring; Istituti di credito; Società di recupero crediti; Professionisti e consulenti;

Aziende che operano nel settore trasporti;

per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie e di incaricati:

appartenenti al settore tecnico/commerciale; appartenenti al settore amministrativo; appartenenti al settore approvvigionamenti;

Nell'esecuzione del presente contratto potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni aziendali, smartphone ad uso lavorativo, etc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il contratto e/o vanno dare ad esso esecuzione.

Pertanto, entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per la esecuzione di tutti gli aspetti del contratto.

I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto del contratto e successivamente in ragione dei termini prescrizionali previsti per gli atti e documenti dell'imprenditore.

Gli interessati possono esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, fermi restando, tuttavia, i limiti derivanti dal legittimo interesse del datore di lavoro.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno atto che il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del presente oggetto del contratto.

Art. 35 – DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

La Società affidataria dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato da Gemmo e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso e dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni.

La Società affidataria prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Codice di Comportamento e Decreto Legislativo 231/2001 comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale l'Impresa sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

Qualora la Società affidataria si sia impegnata a mettere a disposizione dell'Impresa specialisti o altre persone fisiche per l'espletamento di quanto previsto dal presente contratto, si impegna altresì, prima del loro impiego, a fare prendere agli stessi visione dei citati Decreto e Codice di Comportamento e di far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione e di inviarla al Responsabile dell'Ufficio Acquisti dell'Impresa. In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

Art. 36 – ADESIONE AI REQUISITI DELLO STANDARD SA 8000

La Società Affidataria con la presente dichiara di condividere l'importanza di sviluppare un ambiente di lavoro socialmente responsabile e di favorire la crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi nazionali e internazionali dei diritti umani.

A tale scopo la Società Affidataria si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti dello standard SA 8000:

1. Non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile e consentire quello minorile (dai 15 ai 18 anni) solo previa verifica assolvimento obblighi scolastici.
2. Non favorire né sostenere il "lavoro forzato e obbligato" mediante coercizioni o minacce anche psicologiche.
3. Garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva.
5. Non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, ecc.
6. Non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali.
7. Rispettare l'orario di lavoro ordinario e straordinario o previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali.
8. Retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.

La Società Affidataria, previa adeguata programmazione, si dichiara fino d'ora disponibile a ricevere presso il proprio ambiente di lavoro la visita di rappresentanti dell'Impresa per accertare il grado di rispetto dei requisiti dello standard sopra richiamati ed a rispondere alle richieste di informazioni/chiarimenti avanzate anche successivamente.

Art. 37 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI AZIENDALI

Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate le informazioni, sia ricevute dall'altra parte, che apprese nel corso delle attività legate alla presente valutazione ed al Contratto che, secondo ragionevolezza o in base a circostanze oggettive, sono da considerarsi riservate (le "Informazioni Riservate").

Il destinatario tratterà le Informazioni Riservate con ragionevole cura e diligenza, evitando di diffonderle o divulgarle a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

Gli obblighi summenzionati non sono applicabili alle informazioni e/o ai dati che (i) siano noti al destinatario prima della comunicazione della controparte oppure che sono stati comunicati al destinatario da un soggetto terzo senza obbligo di riservatezza; (ii) siano già o siano diventate successivamente di pubblico dominio, senza che ciò sia dovuto ad atto o manomissione del destinatario, oppure che (iii) debbano essere comunicate, su richiesta, ad un Organismo di accreditamento competente, all'Autorità giudiziaria, ovvero ad altre Autorità pubblica o organismo di regolamentazione o controllo ai sensi delle leggi vigenti.

Gli obblighi previsti da questa sezione avranno validità ed efficacia anche successivamente all'esecuzione del Contratto e al completamento delle relative attività, e permarranno per tutto il tempo in cui le informazioni e i dati mantengano il carattere della riservatezza ai sensi del presente paragrafo.

ART. 38 - CONDIZIONE SOSPENSIVA

38.1. L'efficacia e l'esecuzione del Contratto sono condizionate all'autorizzazione della Stazione appaltante ai sensi di legge. La Società Affidataria ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, s'impegna a produrre e a consegnare al Committente le certificazioni, le documentazioni e quant'altro richiesto dalla vigente normativa, dal Contratto o dal Committente.

38.2 In caso di diniego dell'autorizzazione, il Contratto si intenderà come mai stipulato, con conseguente reciproca liberazione delle Parti da ogni obbligazione, senza diritto della Società Affidataria a qualsiasi risarcimento, indennizzo e rimborso.

Il presente Contratto viene destinato alla Committente Principale, alla Società affidataria ed all'Impresa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arcugnano, 02/01/2025

LA SOCIETÀ AFFIDATARIA

L'IMPRESA

La Società affidataria dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- Art. 5 Varianti;
- Art. 6 Valutazione performance & S.I.A. (Service Level Agreement);
- Art. 7 Oneri a carico del Società Affidataria;
- Art. 14 Sospensione del servizio;
- Art. 15 Penali;
- Art. 20 Polizza fideiussoria iniziale – Polizza fideiussoria per svincolo ritenute a garanzia;
- Art. 21 Invariabilità dei prezzi;
- Art. 25 Recesso dal contratto;
- Art. 27 Rapporti tra Impresa e Società affidataria – Patto di non concorrenza;

Arcugnano, 02/01/2025

LA SOCIETÀ AFFIDATARIA

Verbale di assegnazione commessa

Data: 20/11/2024

Oggetto: Affidamento lavori/servizi di MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E GRIGIE E PRONTA DISPONIBILITA' PERSONALE E MEZZI PER IL SERVIZIO NEVE PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DI RIMINI, RAVENNA E FAENZA.

Committente **GEMMO SPA**

Cooperativa/e assegnataria/e

AREA RAVENNA/FAENZA

1. SAN VITALE
2. COMIL
3. ZEROCERCHIO

AREA RIMINI

1. COOP134
2. NEW HORIZON
3. LA FRATERNITA'
4. LA CLOROFILLA

Servizi svolti

AREA RAVENNA/FAENZA

Coop. 1 accordi tra coop.ve
Coop. 2 accordi tra coop.ve
Coop. 3 accordi tra coop.ve

AREA RIMINI

Coop. 1 accordi tra coop.ve
Coop. 2 accordi tra coop.ve
Coop. 3 accordi tra coop.ve
Coop. 4 accordi tra coop.ve

Importo

Area Ravenna € 401.500,00 + IVA

Area Faenza € 105.875,00 + IVA

Area Rimini € 404.250,00 + IVA

Durata 01/11/2024- 31/07/2027

Lo scrivente C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo, con la presente affida il servizio suddetto alla/e Cooperativa/e Sociale/i sopra indicata/e per le seguenti motivazioni:

Organismo che delibera l'assegnazione:

- Coordinamento operativo
- Consiglio di Amministrazione

Se è barrata l'opzione Coordinamento operativo sotto viene descritto l'iter.

Se è barrata l'opzione Consiglio di Amministrazione si rimanda al verbale di CdA

Iter di valutazione.

La commessa di lavoro è stata affidata alla cooperativa/e sopraindicata/e in quanto:

CSR SUBAPPALTATORE DI GEMMO SPA AGGIUDICATARIA DELLA GARA BANDITA DALL'AUSL DELLA ROMAGNA.

Possesso dei criteri per l'assegnazione della commessa.

Criterio	Presente	Non Presente
Relazioni con il cliente	X	
Territorialità	X	
Competenza	X	
Capacità tecnica	X	

La/e Cooperativa/e esecutrice/i, all'atto dell'assegnazione, assume oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della Committenza o di terzi a norma di Legge mallevandone espressamente il Consorzio.

La/e Cooperativa/e esecutrice/i si impegna altresì a rispettare scrupolosamente tutto quanto previsto dal Regolamento interno del Consorzio Sociale Romagnolo in vigore.

Il Consorzio Sociale Romagnolo ha anche l'obiettivo di armonizzare e rendere maggiormente efficace la gestione delle commesse di lavoro delle cooperative socie ed in particolare:

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori/ servizi sarà pagato alle Cooperative affidatarie dopo essere stato effettivamente riscosso dal Consorzio secondo le condizioni del Contratto e dietro presentazione di regolare fattura. In caso di mancato pagamento da parte della Committente nulla sarà dovuto dal Consorzio alle Cooperative. Il Consorzio dovrà essere sollevato da ogni onere derivante da inadempienze relative a ritardato o mancato pagamento da parte del Committente. Le spese che le Cooperative ritengano opportuno sostenere al fine di risolvere in via stragiudiziale e/o giudiziale ogni vertenza al fine di addivenire al legittimo pagamento di quanto loro dovuto, comprese le spese per consulenze di esperti e legali dalle stesse nominati, sono interamente a carico delle Cooperative. Il Consorzio si impegna a rappresentare validamente, in sede processuale, le Cooperative affidatarie, conferendo il mandato al legale da queste ultime incaricato, con spese integralmente a carico delle Cooperative. Nel caso di affidamento del servizio da parte del Consorzio ad una pluralità di Cooperative esecutrici le decisioni in ordine alle azioni da intraprendere in caso di tardivo e/o omesso pagamento dovranno essere assunte congiuntamente da queste ultime e i costi relativi alle azioni che hanno deciso di adottare dovranno essere sostenuti in proporzione alla percentuale di servizio a ciascuna affidato/gestito. Il Consorzio non interviene nelle azioni da intraprendere né partecipa in alcun modo nelle relative spese e nei costi da sostenere.
2. La Cooperativa assegnataria, per l'esecuzione delle opere assegnatele sarà pienamente autonoma, nel rispetto comunque d'ogni disposizione e d'ogni condizione prevista dal contratto assunto dal Consorzio, salvo il diritto di controllo del medesimo;
3. L'assegnataria eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione, apportando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le opere, le attività e le prestazioni ad essa assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando i termini d'esecuzione, ogni modalità senza alcuna esclusione;
4. Connessa alla realizzazione delle opere ad essa assegnate dal Consorzio la cooperativa assegnataria, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dal Consorzio stesso, sia nei confronti del committenti che di terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli Art. 1667, 1669 c.c. si obbliga a manlevare il Consorzio qualora esso sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del committente e/o di terzi. In particolare la cooperativa affidataria ha l'onere di verificare l'applicazione delle corrette normative fiscali, civilistiche e quanto altro necessario allo svolgimento della commessa di lavoro, con particolare riferimento ad aliquote ridotte in materia di imposta sul valore aggiunto, pertanto eventuali sanzioni, spese legali o altre spese che il Consorzio dovesse sostenere per la non corretta applicazione della normativa saranno addebitate alla/e cooperativa/e affidataria/e. Resta comunque fermo il diritto del Consorzio a richiedere la documentazione di supporto relativamente all'applicazione di norme con titolo agevolativo.

La/e Cooperativa/e esecutrice/i dichiara/no:

- a) di aver provveduto:
 - △ all' esame del contratto/incarico/appalto e di tutte le condizioni ivi previste;
 - △ alla presa visione ed all'esame degli eventuali elaborati ed allegati tecnici;
 - △ all'eventuale sopralluogo sui luoghi interessati dalle esecuzioni del contratto;
 - △ all'analisi di fattibilità economica;
- b) di avere piena e completa disponibilità di mezzi, risorse e personale per procedere all'esecuzione della commessa a regola d'arte e nei tempi previsti;
- c) che il carico di lavoro attualmente gravante sulla propria impresa non pregiudica l'assunzione della commessa in oggetto;
- d) che nei suoi confronti e in quelli degli amministratori non risultano sussistere cause di legge ostative all'esecuzione dei lavori;
- e) di aver formulato un'offerta congrua per l'esecuzione della commessa (dove applicabile);
- f) di possedere le autorizzazioni, le iscrizioni e i requisiti di legge necessari all'esecuzione della commessa;
- g) di garantire idonea copertura assicurativa con primaria Compagnia a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione della commessa e di fornire tempestivamente copia della Polizza al Consorzio Sociale Romagnolo;
- h) di nominare un Referente di Commessa che coordini e gestisca le attività previste nell'ambito della commessa stessa e funga da interfaccia nelle relazioni con il CSR e con il committente e di comunicare il nominativo al CSR tempestivamente;
- i) di stabilire e far rispettare efficaci procedure operative e gestionali per assicurare la corretta gestione della commessa;
- j) di definire un piano di controllo formalizzato sui processi operativi dandone evidenza dell'applicazione al CSR;
- k) di essere disponibile a fornire tempestivamente al CSR, eventuale ulteriore documentazione necessaria per la Commessa oggetto del presente incarico
- l) di assicurare piena collaborazione e disponibilità al Consorzio per le attività di verifica e controllo sulla gestione ed erogazione dei servizi relativi alla Commessa assegnata, impegnandosi a risolvere eventuali carenze, consentendo l'accesso a personale di CSR o a suoi delegati;
- m) di possedere tutti i requisiti di idoneità previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi e di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- n) in materia di privacy, qualora nell'adempimento degli oneri contrattuali debba trattare dati assoggettati al Regolamento UE 2016/679, si impegna ad adempiere integralmente a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

La/e Cooperativa/e sociale/i si impegna/no ad assumere tutti gli oneri contrattuali nascenti dall'accettazione del servizio e a riconoscere al Consorzio un contributo pari al 2% sull'importo delle opere aggiudicate.

Data, 20/11/2024

C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo
Cooperativa Sociale a.r.l.
Via Padri di S. Maria 40 - 47922 Rimini
Tel. 0541 702711 - Fax 0541 703251
e-mail: info@consorziosocialeromagnolo.it
C.F. / P.IVA 02 475 340 408

Per accettazione

AREA RAVENNA / FAENZA

Il Presidente della Cooperativa 1 _____ SAN VITALE
(timbro e firma)

Il Presidente della Cooperativa 2 _____ COMIL
(timbro e firma)

COM. I. L.
COOPERATIVA SOCIALE ON.L.U.S.
P.zza Scalelle 8
50034 MARRADI (FI)
c.f. e P.IVA 0457790 048 5

Il Presidente della Cooperativa 3 _____ ZEROCERCHIO
(timbro e firma)

DD2024123

Contratto: C2024123
Cliente: GEMMO SPA

Cooperative Coinvolte:

AREA RAVENNA / FAENZA: SAN VITALE, COMIL, ZEROCERCHIO

AREA RIMINI: COOP134, NEW HORIZON, LA FRATERNITA', LA CLOROFILLA

Durata: 01/11/2024 – 31/07/2027

Documento	Data Consegna	Dato da	Consegnato a	Firma per ricevuta
C2024123	20/11/2024	CSR	SAN VITALE	
AA2024123	20/11/2024	CSR	SAN VITALE	
C2024123	20/11/2024	CSR	COMIL	
AA2024123	20/11/2024	CSR	COMIL	
C2024123	20/11/2024	CSR	ZEROCERCHIO	
AA2024123	20/11/2024	CSR	ZEROCERCHIO	
C2024123	20/11/2024	CSR	COOP134	
AA2024123	20/11/2024	CSR	COOP134	
C2024123	20/11/2024	CSR	NEW HORIZON	
AA2024123	20/11/2024	CSR	NEW HORIZON	
C2024123	20/11/2024	CSR	LA FRATERNITA'	
AA2024123	20/11/2024	CSR	LA FRATERNITA'	
C2024123	20/11/2024	CSR	LA CLOROFILLA	
AA2024123	20/11/2024	CSR	LA CLOROFILLA	

C2624123
S. VITALE 60112 BEROCERCOLO
(RAVENNA e FAENZA)
COOP.34, NEW H, FRATELLI ANISA'
LA CLOROFILLA (RIMINI)
GEMMO
01.11.24 - 31.07.27

Spett.le
C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO
Cooperativa Sociale a r.l.
Via Caduti di Marzabotto,40
47922 - Rimini (RN)

Contratto n.: 24A04113 del 30.10.2024

Pag 1/18

Commessa: D5.1654

Oggetto: Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi e Grigie e pronta disponibilità personale e mezzi per il servizio neve presso le strutture sanitarie di Rimini, Ravenna e Faenza.

Gemmo spa - Società Unipersonale

Head Office

ARCUGNANO (VI) Viale dell'Industria, 2
Tel. 0444 959595 r.a. - Fax 0444 961551
Cap. Soc. € 25.000.000.= i.v.
Registro Imprese di Vicenza
Cod. Fisc. e Part. IVA 03214610242
R.E.A. N. 307.427
e-mail: gemmo@gemmo.com



Offices

MILANO: Polo Tecnologico
Via Carlo Moreschi, 3
Tel. 02 29061970 - Fax 02 29062019
NAPOLI: Viale della Costituzione, isola G1
Tel. 081 7879120/1 - Fax 081 7879125
MESSINA: Viale Regina Margherita, 61
Tel. 090 362368 - Fax 090 53561

CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Tra l'Impresa Gemmo S.p.A. con sede legale in 36057 Arcugnano (Vicenza), Viale dell'Industria n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA 03214610242, d'ora in poi denominata Impresa o Gemmo spa

e

l'Impresa C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in 47922 Rimini, via Caduti di Marzabotto, 40, Codice Fiscale e Partita IVA 02475340408, d'ora in poi denominata Società Affidataria, specificando che, trattandosi di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, la suddetta opera per il tramite delle proprie consorziate, più precisamente:

- per l'ambito di Ravenna:

SAN VITALE Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Ravenna, Via Faentina 106, P.IVA 01345860397;

COM.I.L. Coop. Sociale ONLUS, con sede legale in Marradi (FI), Piazza Scalelle 8, P.IVA 04577900485;

ZeroCerchio Società Cooperativa Sociale, con sede legale in LUGO (RA), Corso Mazzini, 41;

- per l'ambito di Rimini:

COOP134 Cooperativa Sociale, con sede legale in Rimini, Via Portogallo 2, P.IVA 01958530402;

NEW HORIZON Soc. Coop. Soc. ONLUS, con sede legale in Rimini, Via Portogallo 2, P.IVA 02374950406;

LA FRATERNITA' SOC. COOP. SOCIALE A R.L., con sede a Rimini in via Valverde n. 10/B, P.I. 02202680407

congiuntamente e per brevità denominate le Parti,

premesso che:

a) Il presente contratto è costituito dai seguenti articoli:

- Art. 1 Valore delle premesse;
- Art. 2 Oggetto del Contratto;
- Art. 3 Importo del Contratto;
- Art. 4 Esecuzione del servizio;
- Art. 5 Varianti;
- Art. 6 Valutazione performance & S.I.A. (Service Level Agreement);
- Art. 7 Oneri a carico della Società affidataria;
- Art. 8 Gestione degli aspetti ambientali - Oneri a carico della Società affidataria;
- Art. 9 Oneri a carico dell'Impresa;
- Art. 10 Responsabilità per infortuni e danni;
- Art. 11 Osservanza delle norme e disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul servizio;
- Art. 12 Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro;
- Art. 13 Cronoprogramma del servizio – Durata del servizio;
- Art. 14 Sospensione del servizio;
- Art. 15 Penali;
- Art. 16 Contabilizzazione del servizio;
- Art. 17 Fatturazione e modalità di pagamento;
- Art. 18 Trattenuite di garanzia;
- Art. 19 Verifica di conformità /collaudo e garanzia di buona esecuzione del servizio;
- Art. 20 Polizza fideiussoria iniziale – Polizza fideiussoria per svincolo ritenute a garanzia;
- Art. 21 Invariabilità dei prezzi;
- Art. 22 Divieto di subaffidamento , di cessione dei crediti e di cessione di contratto;
- Art. 23 Risoluzione di diritto del contratto;
- Art. 24 Risoluzione del contratto per colpa della Società affidataria;

- Art. 25 Recesso dal contratto;
- Art. 26 Obbligo del rilascio del luogo dell'attività oggetto del presente contratto;
- Art. 27 Rapporti tra Impresa e Società affidataria – Patto di non concorrenza;
- Art. 28 Controversie;
- Art. 29 Allegati;
- Art. 30 Legge Applicabile;
- Art. 31 Forza Maggiore;
- Art. 32 Spese di registrazione;
- Art. 33 Accettazione del Contratto;
- Art. 34 Privacy;
- Art. 35 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- Art. 36 Adesione ai requisiti dello standard SA800
- Art. 37 – Riservatezza delle informazioni e dei dati aziendali;
- Art. 38 Condizione sospensiva.

b) ove usati nel presente Contratto i seguenti termini avranno il significato qui di seguito precisato:

“COMMITTENTE”: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna;

“IMPRESA”: Gemmo S.p.A. con sede in Arcugnano (Vicenza), Viale dell'Industria n. 2; in qualità di mandataria nel RTI con Aec Costruzioni Srl (mandante);

“DIREZIONE SERVIZIO”: la persona o le persone nominate dalla Committente preposta alla Direzione Servizio.

“SOCIETÀ AFFIDATARIA”: C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in 47922 Rimini, via Caduti di Marzabotto, 40, Codice Fiscale e Partita IVA 02475340408;

“PROGRAMMA DEL SERVIZIO”: attività/strumento per la pianificazione e la programmazione nel tempo del servizio e di tutti i lavori necessari ad evadere correttamente l'oggetto del contratto, concordata tra l'Impresa e la Società Affidataria, con i vincoli essenziali per lo sviluppo del servizio stesso.

- c) Il RTI costituito tra l'impresa Gemmo Spa (mandataria) e Aec Costruzioni srl (mandante) in forza del contratto di appalto stipulato in data 17/05/2018 assumeva per conto della Committente l'affidamento del "Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna";
- d) l'Impresa è giunta nella determinazione di affidare alla Società affidataria, sulla base dell'offerta tecnica Prot. n. 376BIS/2023 e successive trattative, l'esecuzione del "Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi e Grigie e pronta disponibilità personale e mezzi per il servizio neve presso le strutture sanitarie di Rimini, Ravenna e Faenza";
- e) la Società Affidataria è in possesso delle seguenti iscrizioni:
 - C.C.I.A.A. della ROMAGNA, FORLI'-CESENA e RIMINI, R.E.A. n. RN - 264760;
ed è intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
 - I.N.P.S. di RIMINI, con sede in Rimini (RN), Via Macanno n. 25, posiz. 3210575544;
 - I.N.A.I.L. di RIMINI, con sede in Rimini (RN), Via Melozzo da Forlì n. 1/D, posiz.13164860;
- f) la Società Affidataria è in possesso di risorse economiche, capacità tecniche, macchinari ed attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sostenendo, a proprio rischio e spese, la gestione e l'organizzazione della mano d'opera e dei mezzi richiesti per il compimento del servizio;
- g) la Società Affidataria sarà il solo responsabile dell'organizzazione del servizio, dei macchinari, della mano d'opera e della contabilità del servizio definito dal presente contratto, restando l'Impresa esclusa da ogni onere relativo ai servizi assegnati in subappalto;

- h) la Società Affidataria dichiara di avere presa cognizione diretta delle condizioni generali e speciali nei luoghi in cui le prestazioni dovranno essere effettuate ed, in particolare, delle vie di accesso, delle condizioni ambientali, delle modalità esecutive, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti il servizio oggetto del presente contratto, anche sotto il profilo della sicurezza del servizio ed, in genere, di tutte le circostanze che possono, direttamente ed indirettamente, avere influenza sullo svolgimento del servizio e sui relativi costi;
- i) la Società Affidataria dichiara di avere attentamente esaminato gli elaborati consegnati dall'Impresa in sede di trattativa al fine di dare le opere oggetto del contratto in ottemperanza a tutta la normativa vigente comunque applicabile, nonché finite a regola d'arte ed atte alla funzione da assolvere;
- j) la Società Affidataria dichiara di avere tenuto debitamente conto, nella determinazione dei prezzi successivamente indicati, delle circostanze di cui sopra, anche se non specificatamente richiamate, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione o riserva presente o futura;
- k) la Società Affidataria dichiara di aver verificato il Capitolato Speciale di Appalto, il Progetto Esecutivo del servizio, Il Piano di Sicurezza e le norme contrattuali del contratto principale che pertanto sono da intendersi perfettamente conosciute;
- l) l'efficacia del presente contratto è subordinata all'intervento dell'autorizzazione da parte della Committente Ausl Romagna, comportando il diniego di autorizzazione la risoluzione di diritto del contratto, senza diritto alcuno, per entrambi i contraenti al risarcimento di qualsiasi danno;
- m) L'Impresa dichiara che le condizioni economiche del presente contratto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 118, comma 4, D.lgs. n. 163/2006

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa affida alla Società Affidataria, che accetta, il "Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi e Grigie e pronta disponibilità personale e mezzi per il servizio neve presso le strutture sanitarie di Rimini, Ravenna e Faenza", alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti richiamati al successivo Art. 29 del presente contratto, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del contratto, anche se non materialmente allegati, in quanto la Società Affidataria dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li riconosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il servizio viene affidato all' importo complessivo di € **911.625,00** (euro novecento undici mila seicento venticinque/00) di cui € 22.790,60 (euro ventiduemila settecento novanta/60) relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (rif. art. 26, comma 5 D.lgs. n. 81/2008); con regime IVA ai sensi di legge.

Importo del Servizio, così suddiviso:

- € **404.250,00** quale canone, relativo a 33 mesi di servizio, (euro/anno 147.000,00) per la manutenzione ordinaria delle Aree Verdi e Grigie delle strutture sanitarie di Rimini, così come riportate nell'Allegato "L" e per l'attività di coordinamento e reperibilità del personale e dei mezzi nell'ambito del Servizio di Spalatura Neve e spargimento sale, dal 15 novembre al 31 marzo;
- € **401.500,00** quale canone, relativo a 33 mesi di servizio, (euro/anno 146.000,00), per la manutenzione ordinaria delle Aree Verdi e Grigie delle strutture sanitarie di Ravenna, così come riportate nell'Allegato "L" e per l'attività di coordinamento e reperibilità del personale e dei mezzi nell'ambito del Servizio di Spalatura Neve e spargimento sale, dal 15 novembre al 31 marzo;
- € **105.875,00** quale canone, relativo a 33 mesi di servizio, (euro/anno 38.500,00), per la manutenzione ordinaria delle Aree Verdi e Grigie delle strutture sanitarie di Faenza, così come riportate nell'Allegato "L".

Le attività a canone comprendono: taglio erba, pulizia aree esterne, censimento della vegetazione secondo metodologia VTA, potatura siepi e potatura di rimonda del secco.

L'importo del presente contratto fisso ed invariabile, e non soggetto ad alcun adeguamento, si intende comprensivo di tutte le prestazioni necessarie e gli oneri di qualsiasi natura e consistenza, anche se non previste o espressamente menzionate, necessarie per dare finite a regola d'arte le opere oggetto del presente contratto. Le Parti convengono, altresì, che è esclusa l'applicazione dell'Art. 1467/1458 e 1664 CC. 1° e 2° comma. c.c.

Art. 4 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni riguardanti il servizio di manutenzione dovranno essere eseguite a regola d'arte, nel rispetto del presente contratto ed in osservanza delle disposizioni contenute nei documenti contrattuali e delle disposizioni impartite dalla ns. Direzione di Cantiere. La Società Affidataria sarà pienamente responsabile del servizio eseguito e dovrà provvedere, a sue spese, all'immediato ripristino del servizio di manutenzione non eseguito secondo le prescrizioni contrattuali. La Società Affidataria, comunque, s'impegna a sottostare, senza che ciò dia titolo a compensi e indennità di sorta, alla disciplina dei tempi di lavoro e di cantiere dell'Impresa, ad adeguarsi al ritmo dei lavori con i quali il proprio servizio è connesso e di provvedere a propria cura e spese a quanto necessario, come attrezzature e mezzi d'opera, materiali d'uso e consumo, per l'esecuzione del servizio di manutenzione affidatole.

Nell'eventualità di controversie o ambiguità di una o più clausole del presente contratto, verrà applicato il seguente ordine di priorità:

- 1) Presente contratto; 2) Allegati.

La priorità fra i suddetti documenti, per eventuali discordanze fra gli stessi, è stabilita dall'ordine della loro elencazione sopraindicata e comunque, nel caso di discrepanze, verranno interpretate nel senso più favorevole all'Impresa.

Art. 5 – VARIANTI

Tutte le modifiche e/o aggiunte al servizio di manutenzione non previste del presente contratto potranno essere eseguite solo dopo emissione di regolare supplemento di contratto da parte dell'Ufficio Acquisti e Approvvigionamenti della Gemmo S.p.A.

In mancanza di tale documento (regolarizzazione) non verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.

Art. 6 – VALUTAZIONE PERFORMANCE & S.L.A. (Service Level Agreement)

Le prestazioni della Società Affidataria verranno valutate dall'Impresa in rapporto alla natura dell'attività in base alle Performance/Accettazione dei seguenti "S.L.A.":

1. Rispetto dei tempi di pulizia delle aree, continuità del servizio e monitoraggio del patrimonio verde;
2. Valutazione del servizio da parte del Committente, (la percezione del servizio da parte del cliente, in qualunque delle forme che intenderà adottare per valutarlo sarà per l'Impresa elemento rilevante ai fini della valutazione delle prestazioni fornite dalla Società Affidataria).

La società affidataria dovrà garantire il monitoraggio delle aree e prestare adeguata cura alle stesse, dedicando a tale servizio il necessario personale abilitato ed adeguatamente formato.

E' obbligo dell'Assuntore prestare assistenza tecnica fornendo i mezzi e i supporti indispensabili perché siano eseguite le attività oggetto del contratto.

Art. 7 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA

Nell'importo indicato nel presente contratto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalla perfetta esecuzione delle prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto come da allegati (vedasi articolo 29 del presente contratto):

La Società Affidataria dovrà in particolare provvedere a quanto di seguito descritto:

- a) Mantenere del tutto riservate le informazioni sui luoghi, sulle persone nonché sulle procedure di lavoro dell'Impresa e della Committente delle quali la Società Affidataria può venire in possesso nel corso dello svolgimento delle prestazioni.
- b) Utilizzo di strumenti, attrezzi e mezzi d'opera conformi alle norme di sicurezza;
- c) Sostenere i costi relativi al personale legati all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati, alle diarie di trasferta e ai compensi di qualsiasi genere e natura.
- d) Utilizzare pezzi di ricambio della marca e del tipo originali del pezzo sostituito o del tipo consigliato delle case costruttrici e comunque di livello adeguato alle opere cui si riferiscono e alle originarie modalità di impiego. Nell'impossibilità di reperire ricambi della marca e del tipo originali o quelli suggeriti dalla casa costruttrice, i nuovi materiali – di qualità equivalente – dovranno essere preventivamente approvati dalla Committente.
- e) Fornire in tempo l'elenco del personale incaricato delle attività di manutenzione e aggiornare tempestivamente detto elenco in caso di variazioni.

- f) Mettere a disposizione dei propri lavorativi e far utilizzare agli stessi tutti i mezzi di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni da svolgere.
- g) Segnalare tempestivamente la necessità di eseguire interventi per riparazioni o di adeguamento a norma di legge.
- h) Eseguire interventi rispettando le limitazioni di orario, di accesso al cantiere e di transito stabilite dalla Committente.
- i) Comunicare tempestivamente all'Impresa ogni modifica degli assetti proprietari, della propria struttura e dei suoi rappresentanti.
- j) Organizzazione dei tecnici specializzati, dei materiali e dei mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di svolgere tutte le attività previste nel servizio di manutenzione in modo efficiente ed in ottemperanza alle pattuizioni stabilite.

L'Impresa si riserva la facoltà di far allontanare dal cantiere il personale che non fosse di proprio gradimento, sempre che sussistano motivi validi ed accertati.

- k) Direzione, sorveglianza e controllo del servizio oggetto, del servizio di manutenzione in modo continuativo da parte di un responsabile della Società Affidataria, abilitato a rappresentarlo a tutti gli effetti, sia per questioni inerenti al buon andamento del servizio, sia per problemi penali in caso di infortuni. Egli sarà tenuto a fornire al Responsabile di commessa tutti i documenti relativi il rapporto di lavoro oltre al relativo elenco nominativo giornaliero e tutti i documenti necessari per l'ottenimento dei permessi per accedere nel luogo dove dovrà essere svolto il servizio.
- l) Predisposizione ed osservanza di tutte le misure antinfortunistiche previste dalle norme vigenti in materia, in particolare tutto il personale che opererà all'interno del luogo di svolgimento delle attività dovrà essere dotato dei Dispositivi di protezione individuali e di apposita tessera di riconoscimento (ex art. 36-bis, comma 3, decreto-legge n° 223/2006 aggiornato dalla legge di conversione n° 248/2006).
- m) Osservanza delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori dell'Impresa e dalla Direzione dei Lavori della Committente.
- n) Oneri derivanti dall'eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature in seguito ad eventi di forza maggiore o per qualsiasi altro motivo.
- o) Qualora l'Impresa lo richieda, la società affidataria dovrà effettuare la registrazione sul sistema informativo degli interventi di manutenzione programmata o a richiesta, alla conclusione dell'intervento, la quale sarà verificata in contraddittorio con il Responsabile di Commessa dell'Impresa.
- p) Tutti gli oneri e magisteri, anche non espressamente richiamati, che risulteranno necessari per il corretto espletamento del servizio di manutenzione come richiesto dalla Committente, in accordo alle prescrizioni dei documenti di contratto e delle disposizioni della Direzione dell'Impresa.

Art. 8 – GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI - ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA

A) La gestione dei rifiuti derivanti dalle attività subappaltate in conformità e nel rispetto della legislazione vigente per quanto riguarda il deposito temporaneo, l'identificazione e la movimentazione.

In generale è necessario:

- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- identificare, qualora necessario, anche mezzo analisi da parte di un laboratorio autorizzato, la tipologia di rifiuto prodotto con identificazione codice CER;
- predisporre contenitori idonei ed identificarli mediante CER e descrizione del rifiuto;
- predisporre depositi temporanei idonei alla tipologia dei rifiuti (es.:se i rifiuti sono pericolosi debbono essere coperti);
- conferire i rifiuti a trasportatori e smaltitori autorizzati;
- compilare il registro di Carico e Scarico rifiuti e predisporre i Formulari di identificazione dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente;
- trasmettere, alla Camera di Commercio della Provincia competente, la dichiarazione annuale MUD "Modello Unico di Dichiarazione", entro il 30 aprile di ogni anno (ad eccezione di eventuali deroghe).

Per tutti i rifiuti gestiti deve essere fornita all'impresa fotocopia della quarta copia del formulario rifiuto.

B) Per l'utilizzo delle sostanze/preparati pericolosi è responsabilità del subappaltatore:

- richiedere al fornitore, all'atto dell'acquisto, le schede di sicurezza del prodotto, come previsto dai regolamenti REACH e CLP e successivi aggiornamenti;
- conservare, rendere disponibili e avere copia aggiornata delle schede di sicurezza;

- raccogliere tutte le informazioni necessarie per la movimentazione, lo stoccaggio e l'uso del prodotto in sicurezza per l'uomo e l'ambiente;

- conservare i prodotti /sostanze in contenitori riportanti l'etichettatura sulla base di quanto prescritto dalla normativa vigente;
- formare il personale sulle corrette modalità di gestione di tali sostanze e alla gestione di eventuali emergenze.

C) L'aumento del traffico sulle strade urbane, dovute alla presenza di mezzi di cantiere, comporta generalmente rischi legati alle emissioni di inquinanti, al sollevamento di polveri e al verificarsi di incidenti.

Al fine di evitare il sollevamento delle polveri i mezzi di cantiere devono:

- Viaggiare a velocità ridotta
- Sui luoghi di lavoro, sostare solo il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico ed essere sistemato in maniera tale da non recare intralcio alle lavorazioni o al passaggio di altri veicoli;
- Essere spenti in modo tale da ridurre le emissioni dei gas di scarico.

D) Per ridurre al minimo l'impatto visivo, l'impresa deve:

- mantenere ordine e pulizia quotidiana dell'area cantiere;
- mantenere gli accessi al cantiere puliti e liberi da ostacoli;
- depositare i materiali solo nelle aree destinate a tal fine;
- destinare un'area al carico/scarico dei materiali e stazionamento dei mezzi.

Art. 9 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Restano a carico dell'Impresa i seguenti oneri:

- a) Mettere a disposizione della Società Affidataria, qualora tempestivamente richieste e nell'ambito del luogo dove si svolgono le attività oggetto del presente contratto, le utenze (energia elettrica, acqua);
- b) Richiesta di autorizzazione al subappalto e permesso di accesso ai luoghi dove si svolgono le attività oggetto del presente contratto.
- c) Richieste di autorizzazioni ad abbattimenti e potature presenti su suolo pubblico e conseguenti autorizzazioni all'occupazione dello stesso

Art. 10 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

La Società affidataria dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di servizio in cui le proprie maestranze saranno chiamate a prestare la loro opera e, conseguentemente, esonera l'Impresa da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio sul servizio le maestranze dovessero subire.

La Società affidataria si assume inoltre ogni responsabilità per i danni che, per colpa o causa propria o delle proprie maestranze, dovessero derivare a terzi, ivi compreso il personale dell'Impresa.

A maggior garanzia degli obblighi sopra citati, la Società Affidataria, alla stipula del presente contratto, dovrà sottoscrivere e consegnare copia di apposita polizza assicurativa RCO e RCT in relazione ai servizi affidatigli, con primario istituto assicurativo aderente all'accordo A.N.I.A. o dovrà consegnare copia all'Impresa di analoga polizza in corso di validità, con massimali aventi importo minimo di € 2.000.000 (euro due milioni/00).

Tale polizza dovrà prevedere la copertura anche dei rischi di risarcimento al personale dipendente per gli infortuni sul servizio per l'eventualità di sussistenza di responsabilità a carico del datore di servizio e dei propri dipendenti e, quindi, per l'eventualità di rivalsa da parte degli aventi diritto.

Art. 11 – OSSERVANZA DELLE NORME E DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL SERVIZIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di servizio, l'Impresa, provvede a fornire alla Società Affidataria, prima dell'inizio di qualsiasi prestazione – mediante appositi incontri e sopralluoghi preliminari, nonché mediante consegna di apposita documentazione – dettagliate ed esaurienti informazioni in merito a:

- natura dei servizi da svolgere / dei servizi da erogare;
- ubicazione dei servizi e delimitazione delle aree interessate;
- tipologia, caratteristiche, criticità, modalità di funzionamento, possibili interferenze, aspetti antinfortunistici degli impianti, delle installazioni e delle attrezzature presenti nell'ambiente di servizio in cui operare;

- rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operare;
- misure di prevenzione, protezione e per la gestione di emergenze (incendio, evacuazione, etc.) adottate;
- possibili interferenze e conseguenti azioni di coordinamento e cooperazione adottate e/o previste.

In particolare, le suddette informazioni sono fornite mettendo a disposizione della Società Affidataria tutti i documenti appositamente elaborati in quanto previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di servizio di volta in volta applicabile, tra cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 o il Documento unico di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare (o ridurre al minimo) i rischi da interferenze (D.u.V.R.i.), di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.

Fermi restando tutti gli altri obblighi di cui agli altri articoli del presente contratto, la Società Affidataria dichiara di aver compreso e, quindi, di accettare i contenuti delle informazioni e dei documenti sopraccitati, impegnandosi all'osservanza e all'attuazione di tutte le disposizioni/prescrizioni in essi contenute.

La Società Affidataria si impegna, altresì, al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e salute dei propri dipendenti e, in particolare, dichiara di impegnarsi a:

- utilizzare attrezzi, utensili e macchine rispondenti ai requisiti generali di sicurezza;
- realizzare a regola d'arte le opere provvisorie eventualmente di sua competenza, rispettando in particolare le norme tecniche specifiche applicabili (es. ponteggi);
- disporre/usare solo mezzi meccanici semoventi dotati dei requisiti di affidabilità e sicurezza necessari, tenendo conto dell'impiego cui sono destinati. Anche gli eventuali accessori montati e/o usati devono rispondere agli stessi requisiti di affidabilità e sicurezza ed essere in buono stato e perfettamente funzionanti;
- non costituire, all'interno degli spazi dati in uso per l'affidamento, depositi di carburanti e/o di altri prodotti infiammabili, che, comunque, può detenere in appositi contenitori (es. metallici e a chiusura ermetica) e nelle quantità strettamente necessarie alle esigenze operative;
- fornire ai propri lavoratori i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari ed idonei per la loro protezione contro i rischi specifici della loro attività lavorativa, informando i lavoratori stessi sui rischi ambientali e addestrandoli e formandoli sull'uso dei D.P.I. di loro interesse. Si impegna, inoltre, a dotarli dei D.P.I. idonei a proteggerli contro i rischi specifici dell'ambiente di servizio nei quali essi sono chiamati a prestare la loro opera. Si impegna, inoltre, a vigilare affinché i D.P.I. vengano correttamente impiegati quando necessario e ad esigerne l'impiego nelle aree ad alto rischio dove l'uso è tassativo;
- segnalare per iscritto all' Impresa, tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati nei servizi affidati o, in generale, ogni evento dannoso per l'uomo e per l'ambiente, avvenuto nei luoghi di servizio, precisandone le cause;
- comunicare, prima dell'inizio dei servizi, i nominativi dei propri referenti operativi e per la sicurezza;
- partecipare attivamente alle attività di sicurezza di interesse e di competenza che l'Impresa può promuovere, anche al di là del rispetto delle prescrizioni minime delle norme di legge;
- non usare reti di servizio, se non allacciandosi ai punti concessi. Le apparecchiature derivate devono essere tali, o dotate di protezioni tali, da non perturbare, neppure in caso di loro malfunzionamento, le normali condizioni di esercizio della rete. Gli impianti elettrici, in particolare, devono essere conformi alla normativa vigente e a tutte le norme tecniche applicabili;
- operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di servizio, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti presenti;
- a far sì che il personale occupato nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento sia munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- a far sì che il personale occupato nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento sia accuratamente selezionato e adeguatamente edotto a rispettare la normativa in materia di sicurezza, salute ed igiene nel servizio, indossando un abbigliamento di servizio adeguato.
- essere pienamente responsabile delle misure di tutela generale per tutte le attività di propria competenza, ovvero di quelle relative a:
 - mantenimento del cantiere, ovvero delle aree e dei locali affidati in condizioni ordinate, senza comprometterne le condizioni di sicurezza e di salubrità;

- scelta della migliore ubicazione dei posti di servizio, tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- condizioni di movimentazione dei materiali;
- manutenzione e controllo preventivo e periodico di impianti, attrezzature e dispositivi utilizzati, al fine di eliminare difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- delimitazione e allestimento delle zone di intervento, stoccaggio e deposito dei materiali, con particolare riferimento alle materie/sostanze pericolose;
- adeguamento, in funzione dell'evoluzione dei servizi, della durata dei vari tipi e della varie fasi di servizio;
- cooperazione e coordinamento con altre imprese contemporaneamente presenti, anche ai fini della vigilanza per prevenire, eliminare o ridurre le interferenze e le sovrapposizioni e, in generale, per gestire le interazioni con le altre attività che avvengono all'interno o in prossimità dell'area di intervento.

La Società Affidataria dichiara – mediante apposita autocertificazione – la propria idoneità tecnico-professionale relativamente ai servizi / servizi affidati e si impegna a fornire al Committente, preventivamente all'inizio di qualsiasi intervento, tutte le relative attestazioni comprovanti la stessa, con le modalità previste dall'art. 26, comma 1, lett. a) e/o dall'art. 90, comma 9 del D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, dall'Allegato XVII dello stesso, anche in funzione delle specifiche circostanze ricorrenti ed applicabili. (ALLEGATO 1 – Idoneità tecnico-professionale).

In particolare, prima di qualsiasi intervento, la Società Affidataria deve:

- A) comunicare per iscritto il nome del proprio Responsabile / Preposto alla Sicurezza di riferimento per i servizio / servizi affidati (es. Responsabile di Commessa);
- B) presentare (e, successivamente, tenere costantemente aggiornato) un proprio Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) / Piano operativo di sicurezza (P.O.S.), che tenga conto dei servizi di propria competenza e descriva le misure di prevenzione e protezione individuate al fine di garantire la sicurezza e la salute negli ambienti di servizio. I contenuti del Documento di valutazione dei rischi / Piano operativo di sicurezza devono essere conformi al D.Lgs. n° 81/2008 (artt. 17, 28 e 89) e al D.Lgs. n° 163/2006 (art. 131), riferendosi, nei casi applicabili, alla normativa specifica per i cantieri temporanei e mobili. (ALLEGATO 2 – Contenuti minimi del D.V.R. / P.O.S. predisposto dalla Società affidataria).

In caso di accertamento del mancato rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di servizio da parte della Società Affidataria, l'Impresa può disporre l'immediata sospensione dei servizi e, in caso di grave inosservanza, la risoluzione del presente contratto.

Art. 12 - ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

- a) La Società Affidataria è tenuta a:
 - applicare al proprio personale il trattamento normativo e retributivo stabilito dai Contratti Collettivi nazionali e territoriali di servizio e dagli accordi integrativi locali in vigore per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto;
 - attestare l'avvenuto versamento delle retribuzioni, contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dei servizi in oggetto mediante il rilascio all' Impresa della documentazione valida ed aggiornata in accordo al prospetto allegato "B".
- b) L'inosservanza, anche parziale, degli obblighi previsti al punto a) che del presente articolo, oltre a costituire motivo di risoluzione in danno del presente contratto, rappresentando un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, comporta il diritto dell'Impresa, stante la responsabilità in solido su di essa gravante ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276/03 e dell' art. 35 comma 28 decreto legge n. 223 del 2006, a sospendere automaticamente ai sensi dell'art. 1460 c.c, i pagamenti delle somme a qualunque titolo dovute, fermo e riservato ogni altro diritto ed azione.
- c) L'Impresa avrà la facoltà di richiedere alla Società Affidataria di fornire, nel rispetto delle prescrizioni relative alla privacy, le scritture annotate nel Libro Unico del Lavoro riferite ai lavoratori impegnati nel presente contratto ai fini dei controlli inerenti alla responsabilità solidale.

RAPPORTI FRA SOCIETÀ AFFIDATARIA E SOCIETÀ' CON PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE, IN DISTACCO E A PROGETTO

La Società Affidataria si impegna a comunicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività in cantiere, l'utilizzo di personale in regime di "somministrazione" e a consegnare la documentazione di seguito indicata:

- a) *Lavoratori in "somministrazione" da società interinale*

- Copia del contratto stipulato fra società interinale e società utilizzatrice
- Copia del contratto a termine stipulato dalla società interinale con i singoli lavoratori
- Copia del libro matricola della società di servizio interinale
- Certificato DURC della società di servizio interinale, attestante la regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile per il periodo antecedente il contratto e per il periodo finale del contratto
- Dichiarazione dell'impresa utilizzatrice dei lavoratori attestante l'avvenuta formazione/informazione e protocollo sanitario (D.Lgs 81/08), in relazione alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori ed ai rischi specifici del cantiere dove gli stessi vengono effettivamente utilizzati.

b) Lavoratori in "distacco" - Lavoratori a "progetto"

E' fatto espresso divieto alla Società Affidataria di utilizzare lavoratori a distacco e/o a progetto, salvo esplicita approvazione dell'Impresa a seguito della specifica richiesta della Società Affidataria.

La mancata osservanza delle prescrizioni suddette rappresenta un grave inadempimento contrattuale.

Per tale inosservanza il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Impresa al risarcimento dei danni subiti per le eventuali violazioni, da parte della Società Affidataria, delle norme di legge vigenti.

c) Lavoratori con contratto a chiamata

E' fatto espresso divieto alla Società Affidataria di utilizzare lavoratori con contratti a chiamata.

La mancata osservanza delle prescrizioni suddette rappresenta un grave inadempimento contrattuale.

Per tale inosservanza il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Impresa al risarcimento dei danni subiti per le eventuali violazioni, da parte della Società Affidataria, delle norme di legge vigenti.

La Società Affidataria dovrà provvedere direttamente, nel caso di mancato pagamento da parte delle società operanti in cantiere con rapporto diretto con la Società Affidataria, al pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali e Cassa Edile, stipendi e relative competenze.

La Società Affidataria si impegna espressamente a tenere indenne l'Impresa e la Committente da ogni responsabilità amm.va e penale conseguente a violazioni ed illeciti sulle norme vigenti in materia, per l'utilizzo in cantiere, da parte della Società Affidataria, di lavoratori in regime di "sommministrazione".

Nel caso di mancata osservanza delle s.d. prescrizioni l'Impresa si riserva il diritto di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni sostenuti per le violazioni alle norme di legge da parte della Società Affidataria.

Art. 13 – CRONOPROGRAMMA DEL SERVIZIO – DURATA DEL SERVIZIO

Il presente contratto avrà validità dal 01 novembre 2024, e comunque dopo aver ricevuto l'autorizzazione al subaffidamento, fino al 31 luglio 2027. Il servizio neve dovrà essere attivato nei periodi dal 15 novembre fino al 31 marzo, e dovrà essere esteso in caso di previsioni meteorologiche avverse.

Art. 14 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di sopravvenute esigenze di carattere tecnico, produttivo o in relazione all'esercizio di facoltà proprie della Committente, l'Impresa potrà disporre temporanee sospensioni, con successive riprese, o modifiche nell'eventuale Cronoprogramma del Servizio senza che questo costituisca motivo di richieste, a qualunque titolo, da parte della Società Affidataria ad eccezione del differimento dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per decisione unilaterale della Società Affidataria costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto. Tale sospensione comporterà anche la sospensione dalla maturazione della corrispondente quota canone. La Società Affidataria per nessun motivo, neppure in caso di controversie e neppure in via di eccezione ex art. 1460 c.c., potrà sospendere o rallentare, di propria iniziativa, i lavori. In caso di interruzione definitiva dei lavori, ordinata dal Committente l'impresa sub appaltatrice sarà liquidata con le stesse modalità e tempi che saranno adottati dalla committente nei confronti dell'impresa.

Art. 15 – PENALI

In caso di ritardo, direttamente attribuibile alla Società Affidataria, l'Impresa potrà applicare alla Società Affidataria una penale in base alla gravità del mancato rispetto delle tempistiche, nello specifico:

- di € 200,00 (euro duecento/00), per ogni singola attività di manutenzione programmata in cui siano stati riscontrati ritardi superiori al 20% di ogni periodicità (settimanale/ mensile/trimestrale/semestrale, secondo quanto concordato tra le parti e secondo quanto indicato nell'eventuale Cronoprogramma);

L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

In caso di interruzione anticipata del servizio da parte della Società Affidataria o di suo abbandono del cantiere l'Impresa ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto per inadempimento della Società Affidataria mediante semplice invio di una raccomandata a.r.. A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento della Società Affidataria, l'Impresa ha diritto di pretendere dalla Società Affidataria una penale di risoluzione corrispondente al 10% dell'importo del servizio non ultimato.

La Società Affidataria dichiara e riconosce equa la penale come sopra determinata.

L'applicazione delle penali non pregiudica, comunque, il diritto dell'Impresa a richiedere il risarcimento del maggior danno subito a causa del ritardo, né quello di richiedere la risoluzione del contratto per colpa della Società Affidataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 del Codice civile. Le penali maturate a carico della Società Affidataria per le motivazioni di cui sopra saranno fatturate dall'Impresa alle medesime condizioni commerciali del presente contratto dal mese in cui sia verificata l'applicazione delle stesse. Resta inteso che le penali maturate a carico della Società Affidataria per le motivazioni di cui sopra a discrezione dell'Impresa possono essere oggetto di compensazione con crediti maturati in capo alla Società Affidataria nell'ambito dei rapporti in essere con l'Impresa.

Art. 16 - CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto del presente contratto sarà contabilizzato con cadenza trimestrale posticipata, applicando gli importi indicati all'art 3 del presente contratto, sulla base delle attività svolte nel periodo di riferimento.

Il S.A.L. periodico verrà elaborato previa consegna da parte della Società affidataria della documentazione prevista al precedente art. 12 lettera a) riguardante le retribuzioni di competenza del periodo di riferimento e gli adempimenti contributivi assicurativi e fiscali conseguenti a tali retribuzioni.

Per ogni S.A.L. approvato verrà emesso un Certificato di Pagamento firmato per accettazione da ambo le Parti, da allegare in copia alla fattura corrispondente.

Lo stato finale dei servizi sarà redatto dopo il verbale di consegna delle opere del presente contratto, in base alle misurazioni dei servizi eseguiti e con le stesse modalità degli stati di avanzamento.

Il Certificato di Pagamento Finale verrà emesso dopo il positivo riscontro della Verifica di Conformità del Servizio e dopo la consegna all'Impresa della documentazione prevista al precedente art. 12 lettera a), riguardante le retribuzioni di competenza del mese di riferimento e gli adempimenti contributivi assicurativi e fiscali conseguenti a tali retribuzioni, oltre alla Dichiarazione Liberatoria Transattiva contrattuale.

La Società Affidataria dà atto che l'emissione del Certificato di pagamento non costituisce accettazione, neanche parziale delle lavorazioni. Pertanto, qualsiasi contestazione che l'Impresa dovesse avanzare in merito alle quantità di servizio cui corrisponde il singolo certificato, ovvero in ordine alla corretta realizzazione dei magisteri liquidati, darà diritto all'Impresa stessa di non versare il corrispettivo in acconto alla Società Affidataria sino alla concorrenza del valore della contestazione formulata.

Resta fermo il diritto della Società Affidataria di procedere, anche in corso d'opera, ad azionare un giudizio di accertamento rivolto a far valere la corretta realizzazione delle opere contestate e ad ottenere, in dipendenza di detto accertamento il pagamento di quanto non versato dall'Impresa.

Art. 17 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutte le fatture dovranno essere emesse in data successiva all'autorizzazione al subappalto da parte della Committente e a fronte dei S.A.L. periodici. Esse dovranno essere provviste di:

- Descrizione del servizio/forniture;
- Numero e data del presente contratto;
- Numero di Commessa: D5.1654;

La mancanza, anche di uno solo dei dati sopra riportati, comporta la non messa in pagamento della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Gemmo S.p.A.

Viale dell'Industria n. 2

36057 Arcugnano (Vicenza)

Cod. Fisc. e P.I. 03214610242.

I pagamenti delle fatture autorizzate, saranno effettuati a 90 giorni – fine mese – data fattura a mezzo Bonifico Bancario.

In caso di ritardato pagamento da parte della Committente la Società Affidataria avrà la facoltà di recedere dal contratto in linea con quanto previsto dall'Art 25.

Per i periodi di chiusura per ferie, dal 1° Agosto al 31 Agosto e dal 23 Dicembre al 5 Gennaio, le scadenze del mese saranno posticipate al 15 del mese successivo.

Le parti si impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario (o postale) al conto corrente dedicato del subappaltatore/subcontraente, i cui estremi identificativi siano preventivamente resi noti dal subappaltatore/subcontraente stesso in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n.136/2010Il bonifico dovrà riportare anche gli estremi del cd. CUP (codice unico di progetto) concernente lo specifico appalto.

Il pagamento compiuto in modo difforme da quanto sopra disposto comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché l'obbligo per il subappaltatore/subcontraente di comunicare tale inadempimento, ai sensi della già sopra citata Legge n.136 del 2010, al committente principale (stazione appaltante) ed al prefetto territorialmente competente.

Sulla base di quanto sopra detto:

- provvediamo a fornire il CIG (Codice Identificativo di Gara) n° 7543717832;

- chiediamo di comunicarci quale o quali siano i conti correnti da voi dedicati al fine di poter effettuare le transazioni solo ed esclusivamente in tali conti come indicato dalla normativa in oggetto, ritornandoci compilato il modulo allegato (Modello ex art.3 L.136). Si fa presente che in mancanza di tale comunicazione non risulterà possibile alla scrivente effettuare qualsiasi pagamento.

CODICE FATT. ELETTRONICA: CODICE DESTINATARIO GEMMO SPA SN4CSRI

La Società Sub affidataria si impegna a consegnare entro 5 giorni naturali dall'avvenuto pagamento da parte di Gemmo Spa, le relative fatture debitamente quietanzate (provviste di: dicitura "pagato per quietanza", timbro e firma).

Art. 18 - TRATTENUTE DI GARANZIA

Omissis.

Art. 19 – VERIFICA DI CONFORMITÀ / COLLAUDO E GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le operazioni di verifica di conformità/collaudo in corso di esecuzione saranno affidate ad un tecnico designato della Committente, in collaborazione con l'Impresa, ed eseguite in conformità del DPR 207/2010.

Le verifiche di conformità in corso di esecuzione avranno ad oggetto il regolare svolgimento delle prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto. Le visite di collaudo in corso d'opera saranno volte ad accertare la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione "a richiesta" e la loro rispondenza a quanto previsto nel relativo ordine di intervento e riguarderanno, di norma, gli interventi di maggiore complessità e quelli che comunque il collaudatore riterrà opportuno verificare. Le verifiche dovranno concludersi entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali.

Con l'emissione del certificato definitivo di verifica di conformità/collaudo verrà attestata la regolarità complessiva delle prestazioni contrattuali affidate alla Società Affidataria sotto il profilo tecnico-funzionale e la conformità e il rispetto delle condizioni, termini, e prescrizioni del contratto.

Art. 20 - POLIZZA FIDEIUSSORIA INIZIALE - POLIZZA FIDEIUSSORIA PER SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA

Omissis

Art. 21 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

La Società affidataria accetta espressamente e riconosce che l'importo a canone e le tariffe indicate nel presente contratto sono fissi ed invariabili fino all'ultimazione del servizio, sia per i materiali che per la manodopera, in quanto tengono già conto delle variazioni degli stessi che potranno verificarsi, e pertanto, in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467/1458 e 1664 CC. 1° e 2° commia. c.c..del Codice Civile, non verrà riconosciuta alcuna revisione prezzi.

La Società affidataria dichiara inoltre che l'importo indicato nel presente contratto è comprensivo anche dell'impiego dei mezzi d'opera, forniture, assistenze, per l'espletamento del servizio, anche se non dettagliatamente descritti, devono intendersi completi e finiti a regola d'arte, senza nessun onere o maggiorazione a carico dell'impresa, compreso di spese generali ed utili della Società affidataria.

Art. 22 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO, DI CESSIONE DEI CREDITI E DI CESSIONE DI CONTRATTO

E' fatto espresso divieto alla Società affidataria di cedere o subappaltare, a sua volta, in tutto od in parte, il contratto e/o i servizi oggetto del presente contratto.

Il credito derivante alla Società affidataria dal presente contratto non potrà essere oggetto di cessione totale o parziale a terzi, o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni suddette il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Impresa al risarcimento dei danni subiti per le eventuali violazioni, da parte della Società affidataria, delle norme di legge vigenti.

Art. 23 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Impregiudicate le eventuali ipotesi di risoluzione previste dalla legge e ferme restando le ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente contratto, questo si intende risolto di diritto:

- a) nel caso di revoca, da parte del Committente principale, dell'autorizzazione al subappalto;
- b) nel caso di risoluzione, rescissione o recesso del contratto principale;
- c) nel caso di inadempimento rispetto agli obblighi di cui alla Legge 136/2010;
- d) nel caso sia stato raggiunto l'importo massimo delle penali applicabili.

La Società Affidataria rinuncia fin d'ora alla rivalsa di qualsiasi indennizzo inclusi danni diretti, indiretti e consequenziali e mancato guadagno per i lavori non eseguiti.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA

L'Impresa potrà risolvere il contratto per i seguenti motivi:

- a) a causa di frode e negligenza nell'esecuzione dei servizi da parte della Società affidataria;
- b) a causa di ritardi sul programma del servizio concordato, attribuibili alla Società affidataria e tali da compromettere la buona riuscita dell'opera;
- c) a causa di inadempienza ed inosservanza, da parte della Società affidataria, delle prescrizioni impartite dall'Impresa in materia di condotta dei servizi, contabilità e specifiche tecniche;
- d) a causa di sospensioni dei servizi, da parte della Società affidataria, non autorizzate dall'Impresa;
- e) a causa di inosservanza delle disposizioni contenute all'art. 8 "Gestione degli aspetti ambientali";
- f) a causa di inosservanza delle prescrizioni previste al precedente Art. 11 sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi locali in vigore e di inosservanza delle leggi vigenti in materia per l'utilizzo in cantiere, da parte della Società affidataria, di lavoratori in regime di "somministrazione";
- g) a causa di inosservanza delle disposizioni previste al precedente art. 22 sul "Divieto di Sub affidamento e di cessione dei crediti e di cessione di contratto" e dell'art Sistema, Gestione Ambientale e Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231;
- h) a causa di inosservanza delle disposizioni contenute agli art. 10 e 11 del presente contratto e di quelle contenute nel Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori.
- i) a causa della mancata stipula e consegna da parte del Subappaltatore della polizza fideiussoria richiesta al precedente art. 20 – comma a);
- j) a causa di inosservanza delle disposizioni contenute al successivo art. 36 del presente contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo la Società Affidataria avrà diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati, salvo il diritto dell'Impresa a richiedere il completo risarcimento dei danni ed oneri subiti per l'esecuzione del completamento delle opere oggetto del contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza della Società Affidataria.

La Società Affidataria rinuncia fin d'ora alla rivalsa di qualsiasi indennizzo inclusi danni diretti, indiretti e consequenziali e mancato guadagno per i servizi non eseguiti.

La Società Affidataria è obbligata, al momento della risoluzione, all'immediata riconsegna dei servizi e delle opere nello stato in cui si trovano, restando in facoltà dell'Impresa di rilevare, a suo insindacabile giudizio, i materiali, i macchinari e le attrezzature della Società Affidataria presenti in cantiere.

Art. 25 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Impresa ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso di 6 mesi, restando obbligata a liquidare, alla Società Affidataria, i lavori eseguiti fino a quella data, il corrispondente dei materiali eventualmente presenti in cantiere ed i decimi trattenuti a titolo di garanzia.

La Società Affidataria rinuncia fin d'ora alla rivalsa di qualsiasi indennizzo inclusi danni diretti, indiretti e consequenziali e mancato guadagno per i lavori non eseguiti.

Anche la società Affidataria potrà recedere dal contratto, con un preavviso scritto di almeno 6 mesi.

Art. 26 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL LUOGO DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO

Sia nel caso di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell'Impresa ai sensi dei precedenti articoli che in ogni altro caso di controversie tra le parti, la Società affidataria dichiara di rinunciare di avvalersi della tutela possessoria cautelare, di provvedimenti di urgenza o di eccezioni di sua competenza in qualità di detentore (o codetentore) dell'area di esecuzione delle opere oggetto del presente sub affidamento.

Art. 27 - RAPPORTI TRA IMPRESA E SOCIETÀ AFFIDATARIA – PATTO DI NON CONCORRENZA

Tutte le disposizioni riguardanti l'esecuzione dell'attività e la gestione del presente contratto sono riservate al Responsabile di Commessa dell'Impresa.

La Società Affidataria si impegna a non trattenere o utilizzare, anche parzialmente, o a divulgare informazioni relative ai disegni, specifiche e documenti progettuali, che rimangono di esclusiva proprietà dell'Impresa.

E' fatto divieto alla Società Affidataria di prendere contatti diretti, di intraprendere iniziative commerciali con la Committente e/o con le società facenti parte del Gruppo della Committente e di svolgere qualsiasi attività in concorrenza con quelle dell'Impresa, nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto.

L'obbligazione di non concorrenza attiene principalmente, ma non limitatamente, alle attività di cablaggio, fornitura e posa di quadri elettrici ed apparecchiature elettriche di qualsiasi tipo, fornitura e posa di impianti elettrici e speciali, impianti di condizionamento e termoidraulici, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, speciali, termoidraulici e di condizionamento.

In ipotesi di violazione dell'obbligo di non concorrenza la Società Affidataria corrisponderà all'impresa la somma corrispondente al 10% dell'importo del contratto stipulato o dell'importo corrispondente al rapporto svolto, fatto salvo il diritto dell'Impresa al risarcimento del maggior danno.

Art. 28 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza dell'applicazione, adempimento ovvero interpretazione del presente contratto, di qualsiasi natura queste siano, saranno devolute ad un Collegio arbitrale costituito da tre arbitri ai sensi e per gli effetti dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Ognuna delle parti designerà l'arbitro di propria elezione e gli arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio.

Nel caso di mancato accordo sul terzo arbitro provvederà il presidente della C.C.I.A.A. di Vicenza (o, in alternativa, il presidente del Tribunale di Vicenza).

La parte a cui l'istanza di arbitrato sarà rivolta dovrà procedere alla nomina del proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta istanza. In difetto provvederà il Presidente della C.C.I.A.A. di Vicenza (o, in alternativa, il presidente del Tribunale di Vicenza).

Il Collegio deciderà in arbitrato rituale secondo diritto. Sede del Collegio sarà Vicenza.

Il ricorso all'Autorità Giudiziaria è consentito solamente per dare esecuzione alla pronuncia arbitrale e le parti accettano di avvalersi, per qualsiasi questione, della competenza del Foro di Vicenza.

Art. 29 - ALLEGATI

I documenti di seguito indicati, anche se non allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale:

- 1) Vs offerta tecnica Prot. n. 376BIS/2023;
- 2) Allegato "L";
- 3) "Allegato C" al capitolato tecnico (schede di periodicità);
- 4) "Allegato A" al capitolato tecnico "disciplinare tecnico";
- 5) Allegato "B" – Documentazione attestazione della regolarità contributiva;
- 6) Allegato "XVII" - Documentazione Sicurezza;
- 7) Allegato "2" - Contenuti minimi POS;

La priorità fra i suddetti documenti, nel caso di discrepanze, verrà interpretata nel senso più favorevole all'Impresa Gemmo Spa.

Art. 30 - LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è regolato secondo la legge italiana.

Art. 31 – FORZA MAGGIORE

Saranno considerati casi di forza maggiore ogni evento, atto, fatto o circostanza non direttamente imputabili alla Società Affidataria, che non sia stato possibile impedire usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalla stessa Società Affidataria e sia tale da rendere impossibile in modo obiettivo ed assoluto l'adempimento, in tutto o in parte, di alcuna delle proprie obbligazioni scaturenti dal presente Contratto, esclusivamente qualora e nella misura in cui tali eventi, atti, fatti o circostanze (i) siano al di fuori del controllo, diretto o indiretto, della Società Affidataria, (ii) non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalla stessa Società Affidataria e (iii) siano tali che la Società Affidataria non avrebbe potuto ragionevolmente prevederli o prevenirli usando la diligenza richiesta. A titolo esemplificativo, le Parti si danno atto che costituiscono cause di forza maggiore:

- scioperi nazionali e locali generali e di categoria purché non riguardanti solamente una delle Parti;
- guerre od altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
- blocchi, anche di natura finanziaria, o embarghi, anche di natura finanziaria;
- fenomeni naturali avversi di portata eccezionale, compresi fulmini, terremoti, incendi, inondazioni, esondazioni, alluvioni ed eccezionali condizioni climatiche che impediscano l'esecuzione delle Opere e che non siano prevedibili sulla base dei dati meteorologici medi del periodo, meteoriti o eruzioni vulcaniche;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche e/o biologiche;
- nonché sopravvenuti fatti e/o provvedimenti vincolanti della pubblica amministrazione o di autorità giudiziarie non attribuibili al Subappaltatore, modifiche di leggi esistenti e/o introduzione di nuove leggi e/o regolamenti, che impediscano la realizzazione delle Opere.

La Società Affidataria si impegna a comunicare per iscritto all'Impresa il verificarsi di ogni Causa di Forza Maggiore che abbia un impatto sulle proprie obbligazioni in via immediata, e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla conoscenza della stessa indicando il possibile impatto del verificarsi di tale evento sull'eventuale Cronoprogramma. La Società Affidataria dovrà altresì prontamente comunicare all'Impresa quando tale Causa di Forza Maggiore cessi di esistere.

Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa delle attività, resta comunque inteso che, per l'intera durata della Causa di Forza Maggiore, la Società Affidataria sosterrà i costi di propria competenza. I termini stabiliti nel Contratto e nell'eventuale Cronoprogramma per l'esecuzione delle attività verranno prorogati, previa richiesta scritta da parte del Subappaltatore, di un periodo pari alla durata della Causa di Forza Maggiore.

In ogni caso il Subappaltatore si adopererà, per quanto possibile, al fine di ridurre le conseguenze della Causa di Forza Maggiore e farà tutto quanto in proprio potere per ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità e ridurre l'eventuale danno dell'Impresa.

Resta altresì inteso che l'Impresa potrà recedere dal presente Contratto qualora la Causa di Forza Maggiore si protragga ininterrottamente per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi. In tale evenienza alla Società Affidataria verrà riconosciuta dal Committente esclusivamente la parte di Corrispettivo Contrattuale in relazione alle attività effettivamente rese sino a tale data, rimanendo espressamente escluso in tale ipotesi il riconoscimento a favore della Società Affidataria del mancato guadagno.

Art. 32 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese dell'eventuale registrazione, anche tardiva, del presente contratto, e tutte quelle annesse e dipendenti, s'intendono ad esclusivo carico della Parte che ne chiederà la registrazione.

Art. 33- ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto dovrà essere ritornato all'Impresa entro dieci giorni, timbrati e firmati in ogni pagina, per accettazione, dal legale rappresentante della Società affidataria; in mancanza, per procedure interne all'impresa, i pagamenti non potranno essere effettuati. L'Impresa non accetterà modifiche anche parziali al testo del presente contratto. Le presenti condizioni di fornitura contengono tutti i termini degli accordi tra le parti e superano ogni altra precedente o diversa intesa anche successiva alla data delle presenti condizioni contrattuali purché non confermate per iscritto dall'Ufficio acquisti dell'Impresa.

Art. 34 - PRIVACY

Informativa in merito al trattamento dei dati personali raccolti nei data base cartacei/informatici dell'Impresa.

I dati, personali e no, anagrafici/fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall'Impresa titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica e telematica per esigenze contrattuali e di legge nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali. Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per invio di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto. Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio verrà valutato di volta in volta dall'Impresa e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del presente contratto. I dati potranno essere comunicati in Italia, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti:

Società di factoring; Istituti di credito; Società di recupero crediti; Professionisti e consulenti;

Aziende che operano nel settore trasporti;

per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie e di incaricati:

appartenenti al settore tecnico/commerciale; appartenenti al settore amministrativo; appartenenti al settore approvvigionamenti;

Nell'esecuzione del presente contratto potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni aziendali, smartphone ad uso lavorativo, etc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il contratto e/o vanno dare ad esso esecuzione.

Pertanto, entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per la esecuzione di tutti gli aspetti del contratto.

I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto del contratto e successivamente in ragione dei termini prescrizionali previsti per gli atti e documenti dell'imprenditore.

Gli interessati possono esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, fermi restando, tuttavia, i limiti derivanti dal legittimo interesse del datore di lavoro.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno atto che il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del presente oggetto del contratto.

Art. 35 – DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

La Società affidataria dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato da Gemmo e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso e dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni.

La Società affidataria prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Codice di Comportamento e Decreto Legislativo 231/2001 comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale l'Impresa sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

Qualora la Società affidataria si sia impegnata a mettere a disposizione dell'Impresa specialisti o altre persone fisiche per l'espletamento di quanto previsto dal presente contratto, si impegna altresì, prima del loro impiego, a fare prendere agli stessi visione dei citati Decreto e Codice di Comportamento e di far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione e di inviarla al Responsabile dell'Ufficio Acquisti dell'Impresa. In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

Art. 36 – ADESIONE AI REQUISITI DELLO STANDARD SA 8000

La Società Affidataria con la presente dichiara di condividere l'importanza di sviluppare un ambiente di lavoro socialmente responsabile e di favorire la crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi nazionali e internazionali dei diritti umani.

A tale scopo la Società Affidataria si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti dello standard SA 8000:

1. Non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile e consentire quello minorile (dai 15 ai 18 anni) solo previa verifica assolvimento obblighi scolastici.
2. Non favorire né sostenere il "lavoro forzato e obbligato" mediante coercizioni o minacce anche psicologiche.
3. Garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva.
5. Non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, ecc.
6. Non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali.
7. Rispettare l'orario di lavoro ordinario e straordinario o previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali.
8. Retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.

La Società Affidataria, previa adeguata programmazione, si dichiara fino d'ora disponibile a ricevere presso il proprio ambiente di lavoro la visita di rappresentanti dell'Impresa per accertare il grado di rispetto dei requisiti dello standard sopra richiamati ed a rispondere alle richieste di informazioni/chiarimenti avanzate anche successivamente.

Art. 37 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI AZIENDALI

Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate le informazioni, sia ricevute dall'altra parte, che apprese nel corso delle attività legate alla presente valutazione ed al Contratto che, secondo ragionevolezza o in base a circostanze oggettive, sono da considerarsi riservate (le "Informazioni Riservate").

Il destinatario tratterà le Informazioni Riservate con ragionevole cura e diligenza, evitando di diffonderle o divulgarle a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

Gli obblighi summenzionati non sono applicabili alle informazioni e/o ai dati che (i) siano noti al destinatario prima della comunicazione della controparte oppure che sono stati comunicati al destinatario da un soggetto terzo senza obbligo di riservatezza; (ii) siano già o siano diventate successivamente di pubblico dominio, senza che ciò sia dovuto ad atto o manomissione del destinatario, oppure che (iii) debbano essere comunicate, su richiesta, ad un Organismo di accreditamento competente, all'Autorità giudiziaria, ovvero ad altra Autorità pubblica o organismo di regolamentazione o controllo ai sensi delle leggi vigenti.

Gli obblighi previsti da questa sezione avranno validità ed efficacia anche successivamente all'esecuzione del Contratto e al completamento delle relative attività, e permarranno per tutto il tempo in cui le informazioni e i dati mantengano il carattere della riservatezza ai sensi del presente paragrafo.

ART. 38 - CONDIZIONE SOSPENSIVA

38.1. L'efficacia e l'esecuzione del Contratto sono condizionate all'autorizzazione della Stazione appaltante ai sensi di legge. La Società Affidataria ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, s'impegna a produrre e a consegnare al Committente le certificazioni, le documentazioni e quant'altro richiesto dalla vigente normativa, dal Contratto o dal Committente.

38.2 In caso di diniego dell'autorizzazione, il Contratto si intenderà come mai stipulato, con conseguente reciproca liberazione delle Parti da ogni obbligazione, senza diritto della Società Affidataria a qualsiasi risarcimento, indennizzo e rimborso.

Il presente Contratto viene destinato alla Committente Principale, alla Società affidataria ed all'Impresa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arcugnano, 30/10/2024

LA SOCIETÀ AFFIDATARIA

L'IMPRESA

La Società affidataria dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- Art. 5 Varianti;
- Art. 6 Valutazione performance & S.I.A. (Service Level Agreement);
- Art. 7 Oneri a carico del Società Affidataria;
- Art. 14 Sospensione del servizio;
- Art. 15 Penali;
- Art. 20 Polizza fideiussoria iniziale – Polizza fideiussoria per svincolo ritenute a garanzia;
- Art. 21 Invariabilità dei prezzi;
- Art. 25 Recesso dal contratto;
- Art. 27 Rapporti tra Impresa e Società affidataria – Patto di non concorrenza;

Arcugnano, 30/10/2024

LA SOCIETÀ AFFIDATARIA

Gemmo

SOCIETÀ PER AZIONI
1 9 1 9

Engineering Construction Services



Spett.le
C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO
Cooperativa Sociale a r.l.
Via Caduti di Marzabotto,40
47922 - Rimini (RN)

Contratto n.: 24A04113 del 30.10.2024

ADDENDUM CONTRATTUALE

Commessa: D5.1654

Oggetto: Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi e Grigie e pronta disponibilità personale e mezzi per il servizio neve presso le strutture sanitarie di Rimini, Ravenna e Faenza.

Con riferimento al contratto in oggetto, a parziale rettifica di quanto riportato, si specifica che l'Impresa C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in 47922 Rimini, via Caduti di Marzabotto, 40, Codice Fiscale e Partita IVA 02475340408, per l'ambito di Rimini, opera per il tramite delle proprie consorziate

COOP134 Cooperativa Sociale, con sede legale in Rimini, Via Portogallo 2, P.IVA 01958530402;
NEW HORIZON Soc. Coop. Soc. ONLUS, con sede legale in Rimini, Via Portogallo 2, P.IVA 02374950406;

LA FRATERNITA' SOC. COOP. SOCIALE A R.L., con sede a Rimini in via Valverde n. 10/B, P.I. 02202680407 ;

LA CLOROFILLA Società Cooperativa Sociale, con sede legale in 47853 Coriano (RN), Via cella, 15 A/B, P.I. 04650510409.

C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO
Cooperativa Sociale a r.l

GEMMO S.p.A.

Gemmo spa - Società Unipersonale

Head Office

ARCUGNANO (VI) Viale dell'Industria, 2
Tel. 0444 959595 r.a. - Fax 0444 961551
Cap. Soc. € 25.000.000.= i.v.
Registro Imprese di Vicenza
Cod. Fisc. e Part. IVA 03214610242
R.E.A. N. 307.427
e-mail: gemmo@gemmo.com



Offices

MILANO: Polo Tecnologico
Via Carlo Moreschi, 3
Tel. 02 29061970 – Fax 02 29062019
NAPOLI: Viale della Costituzione, Isola G1
Tel. 081 7879120/1 – Fax 081 7879125
MESSINA: Viale Regina Margherita, 61
Tel. 090 362368 – Fax 090 53561